

26455/13

26455



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente -
- Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere -
- Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere -

UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/03/2013
~~del 26/3/2013~~
SENTENZA
N. 429/2013
REGISTRO GENERALE
N. 20288/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

KERCHER STEPHANIE ARLINE LARA N. IL 21/07/1983

KERCHER ARLINE CAROL MARY N. IL 11/11/1945

KERCHER JOHN ASHLEY N. IL 21/10/1976

KERCHER LYLE N. IL 03/07/1979

KERCHER JOHN LESLIE N. IL 11/12/1942

nei confronti di:

KNOX AMANDA MARIE N. IL 09/07/1987

SOLLECITO RAFFAELE N. IL 26/03/1984

inoltre:

KNOX AMANDA MARIE N. IL 09/07/1987

avverso la sentenza n. 10/2010 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA, del 03/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi RIELLE*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso di KNOX;*

annullamento della sentenza con rinvio in relazione

ai capi A, B, C, D, E e per quanto riguarda il

capo F annullamento limitatamente all'apparante

di cui all'art. 61 n 2 c.p.

Udito, per la parte civile, l'Avv Francesco MARESCA e Enrico FABIAMI Vice

Uditore Difensore Avv.

per KERCHER Stefania Arlene Lara, KERCHER Arlene
Carol Mary, KERCHER John Ashley, KERCHER Lyle,
KERCHER John Leslie
inchi d'au. Carlo FACCHINI per

sentiti i difensori degli imputati, au. ti Carlo
DELLA VEDOVA e Luciano GHIRGA per KNOX
au. ti Giulia BONGIORNO e Luca MAIORA per
Sollecito.

[Signature]

[Signature]

ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5.12.2009 la Corte d'Assise di Perugia condannava Amanda Marie KNOX e Raffaele SOLLECITO per il reato di omicidio in danno di Meredith Kercher, occorso nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, presso la abitazione di costei, in Perugia, via della Pergola n. 7, mediante strozzamento e dopo averla abusata sessualmente ed attinta da numerose coltellate, in concorso con GUEDE Rudy Hermann, condannato in via definitiva dopo aver optato per il giudizio abbreviato, in quanto attinto dagli esiti di un'insormontabile prova scientifica che riconduceva a lui medesimo alcune tracce biologiche lasciate nell'appartamento della vittima, locus commissi delicti e sul corpo della vittima medesima; veniva anche affermata la colpevolezza di entrambi gli imputati per il reato di porto di coltello fuori dall'abitazione del Sollecito, per furto in abitazione di due telefoni cellulari della Kercher, per simulazione di reato di furto nella camera da letto di Romanelli Filomena, sito nello stesso appartamento ove abitava la vittima, in via della Pergola 7, simulazione inscenata per fare ricondurre l'omicidio a terzi, furtivamente penetrati nell'edificio. Infine, la Knox veniva condannata per il reato di calunnia, in danno di LUMUMBA Diya, incolpato falsamente del delitto di omicidio, nel corso delle investigazioni che erano state attivate, a seguito del grave fatto di sangue. E' fin troppo noto, perchè il fatto ha occupato le cronache dei mezzi di informazione, che la vittima era una studentessa inglese che stava seguendo il progetto Erasmus in Italia, che viveva in detto alloggio di Perugia, condotto in locazione, in via Della Pergola 7, con altre tre ragazze, tra cui la giovane studentessa americana Amanda Knox, che era venuta in Italia per frequentare un corso presso l'università per gli stranieri e che poco prima aveva intessuto, dal 26 ottobre precedente, una relazione sentimentale con Raffaele Sollecito, laureando all'epoca in informatica, presso l'università di Perugia. Il corpo martoriato della giovane studentessa inglese era stato trovato il giorno dopo, il 2 novembre 2007, verso le ore 13,30, dopo che Sollecito e Knox avevano sporto denuncia di furto all'interno dell'appartamento e dopo che erano stati consegnati alla polizia postale i due telefoni che si accertò essere stati in uso alla vittima, rinvenuti in un giardino di via Sperandio, ove di fatto erano stati abbandonati dallo o dagli autori dell'omicidio, ancorchè in prima battuta si fosse cercato di accreditare che fossero stati gettati dall'autore del simulato furto. La camera da letto della giovane uccisa risultava chiusa a chiave e si rendeva necessario lo sfondamento della porta, aperta la quale si presentò la macabra visione.

La sentenza di appello, oggetto del presente ricorso, riformava pressochè integralmente la sentenza di primo grado, assolvendo dai capi loro ascritti i due imputati per non aver commesso il fatto di omicidio e perché il fatto non sussiste

in ordine al reato di simulazione, riconoscendo la colpevolezza della Knox per il solo reato di calunnia.

Occorre dunque premettere, proprio in ragione della divergenza assoluta tra le due decisioni di merito, seppure in sintesi, brevi cenni sul percorso argomentativo che seguirono i giudici del primo grado, per poi evidenziare l'attività di integrazione probatoria compiuta in seconde cure, ritenuta assolutamente necessaria e le ragioni della divaricazione dei due discorsi giustificativi, prima di entrare nel dettaglio dei plurimi profili di contestazione nella presente sede di legittimità.

1.1 I giudici della corte d'assise si erano convinti della colpevolezza dei due imputati, in ordine al più grave reato in contestazione, sulla base di un compendio strettamente indiziario, ma valutato concludente alla luce di un percorso logico argomentativo che partiva dal falso alibi e dalla simulazione del reato di furto nella stanza della Romanelli (nel comune appartamento della Kercher, della Knox e della Mezzetti), per passare attraverso le indagini genetiche, le tracce biologiche rinvenute nel bagno della casa locus commissi delicti e le tracce esaltate dal Luminol, nonché l'esame dei tabulati telefonici. Secondo i giudici del primo grado, i due imputati trovatisi improvvisamente ad essere liberi dagli impegni in precedenza assunti, la sera del 1° novembre 2007, ebbero a trascorrere il dopo cena in via della Pergola, dove fecero sesso, inebriati anche dalla sostanza stupefacente assunta (per loro stessa ammissione), luogo dove fu presente anche Rudy Guede (a cui i due diedero accesso nella casa), interessato da tempo alla giovane studentessa inglese che stava per conto suo quella sera a seguire i suoi studi, che certamente ebbe a negarsi al suo spasimante, tanto da innescare un meccanismo di aggressione caricato da impulsività sessuale, nel quale si inserirono i due giovani fidanzati, attratti dalla miscela eros-violenza a cui soprattutto il Sollecito aveva manifestato interesse, considerato il tipo di letture ed il genere di film che sembrava non disdegnasse. Dunque il delitto veniva ritenuto nato in un contesto di violenza ed erotismo in cui l'obiettivo fu quello di soggiogare la povera Meredith agli appetiti sessuali di chi venne reiteratamente respinto, in una dinamica di progressivo eccitamento a seguito di violenza, a cui avrebbero concorso i due imputati, esaltati dall'essere coinvolti in una nuova eccitante esperienza.

In sostanza, in primo grado erano stati valorizzati in chiave dimostrativa della colpevolezza dei due imputati i seguenti elementi di prova:

- Le tracce di un furto presso la camera di Romanelli Filomena erano state pacificamente artatamente create per sviare i sospetti sugli occupanti della casa, locus commissi delicti, visto che i cocci dei vetri infranti con un sasso,

verosimilmente dall'interno della casa, vennero trovati, per lo più, al di sopra e non al di sotto degli oggetti sparsi per la casa; dalla stanza non risultava mancare niente, neppure i gioielli ed il computer della studentessa, addirittura i comodini da notte non risultavano esser stati aperti; la corte d'assise riteneva quindi di poter concludere sul fatto che la messa in scena fu opera di chi aveva la disponibilità della casa e che cercò di allontanare da sé ogni sospetto, per indirizzarlo su altra persona. Quindi chi entrò in via Della Pergola, proprio perché non penetrò dalla finestra, ebbe accesso dal portone, il che doveva significare che dispose della chiave, ovvero che ebbe accesso grazie a chi della chiave disponeva, vista la mancanza di segni di effrazione delle serrature. La chiave era stata data in consegna a ciascuna delle quattro giovani che usufruivano dell'alloggio, ma quella sera pacificamente due di loro (la Romanelli e la Mezzetti) erano assenti. A confortare la conclusione sulla simulazione ricorreva anche il dato che la Romanelli aveva dichiarato di aver chiuso gli infissi della sua stanza, seppure solo accostandoli, perché difettosi, ragion per cui l'ipotetico ladro, ignorando che gli infissi fossero solo accostati, prima di intervenire rompendo il vetro avrebbe dovuto scalare il muro, lasciando tracce sia sul muro, che sulla vegetazione sottostante, che non furono rilevate, ancorché la finestra distasse da terra circa tre metri e mezzo.

- Rudi Guede risultava essersi trovato nella casa locus commisi delicti, poiché in tale senso depongono, in modo inconfutabile, le non contestate tracce di DNA e di impronte papillari sul tampone vaginale, sulla federa del cuscino posto sotto la regione glutea del cadavere, sul polsino sinistro della felpa rinvenuta sul pavimento in prossimità del cadavere, sul reggiseno trovato ai piedi del corpo della ragazza, sulla borsa della vittima, sulla carta igienica lasciata nel bagno più grande della casa delle giovani studentesse, quello in uso alla Romanelli (perché non tirò l'acqua dopo aver defecato). Non solo, ma sue erano le impronte delle scarpe segnate dal sangue della vittima lasciate sul pavimento dell'alloggio, nel percorso dalla camera della vittima, verso la porta di uscita della casa, porta che era stata tirata dietro di sé. Era certo che il Guede era entrato nella casa della vittima grazie all'intervento di chi disponeva delle chiavi, potendosi fondatamente escludere che fosse stata la vittima ad averlo fatto entrare, visto che se mai fosse stata lei, non avrebbe avuto senso la simulazione del furto (a tacere poi del fatto che la giovane inglese aveva una relazione sorta da due settimane con Giacomo Silenzi, che abitava nell'altro alloggio della casa di via della Pergola 7, disabitato al momento del fatto e non intendeva affatto corrispondere alle manifestazioni di interesse del Guede).

- La testimone Nara Capezzali disse di aver udito verso le ore 23/23,30 un grido straziante, tanto che dopo averlo sentito ebbe difficoltà a riprendere il

sonno, circostanza che veniva accreditata anche da Monacchia Antonella che rappresentò di essere andata a letto verso le 22 e dopo essersi addormentata fu svegliata per aver sentito un grido fortissimo proveniente dal basso (quindi da via della Pergola), laddove la teste Dramis Maria aveva riferito di essere andata a dormire attorno alle 22,30 e di aver sentito nel dormiveglia dei passi frettolosi lungo il vialetto che congiungeva la sua casa con via della Pergola, come non ne aveva mai sentiti.

- Il testimone Curatolo Antonio (un clochard che passava molto del suo tempo sulla piazzetta Grimana, vicino a via della Pergola e che conosceva i due imputati per averli visti anche in precedenti occasioni) aveva dichiarato di averli notati la sera del 1° novembre nello spazio temporale tra le ore 21,30 e le ore 23 sulla piazzetta che separa la casa di via della Pergola di pochissimi metri ed in particolare di ricordarli sul muretto del campo di basket e che quando egli prima di mezzanotte se ne andò, ricordava che questi non erano più presenti in detto luogo; in particolare, il testimone aveva aggiunto di averli visti, talora andare singolarmente verso la ringhiera che si trovava sulla piazza Grimana e guardare sotto (quella sera verso le 22,30 era infatti successo che era dovuto intervenire un carro attrezzi e si era verificato un trambusto prodotto dai clacson delle auto); il teste precisava altresì di ricordare che si accorse che i due non erano più presenti al momento della partenza degli autobus con i giovani verso le discoteche e che il giorno successivo a quello in cui notò per l'ultima volta i due giovani sulla piazza, la sua attenzione fu colpita da un andirivieni, in via della Pergola e soprattutto dal sopraggiungere di uomini vestiti di bianco che sembravano extraterrestri (da identificarsi negli operatori della Polizia scientifica, accorsi sul luogo del delitto, dopo il mezzogiorno del 2.11.2007).


- Le indagini medico legali avevano consentito di appurare che la povera ragazza era morta a seguito di invasione della sfera sessuale contrastata dalla stessa, per un doppio meccanismo asfittico/emorragico; l'emorragia derivò dalla lesione cardio vascolare provocata dalla ferita maggiore inferta al collo, laddove l'asfissia fu riconducibile all'aspirazione del proprio sangue e ad ulteriore azione di strozzamento/soffocamento, verosimilmente seguito all'urlo percepito da terzi; risultava poi essere stato fratturato l'osso ioide per azione costringente sul collo. L'ora della morte andava ricondotta ad un range temporale compreso tra le ore 20 del giorno 1° novembre e le ore 4,00 del 2.11.2007. Il coltello rinvenuto in casa Sollecito e repertato sub 36 era da ritenere compatibile con la ferita maggiore.

- Dall'esame delle ferite da punta e da taglio e delle ecchimosi riportate dalla vittima era emerso un quadro lesivo imponente per numero, diffusione e diversità, specie con riguardo alle lesioni inferte al viso ed al collo (le ferite erano profonde da quattro a otto centimetri), quadro che si contrapponeva ad inesistenti ferite da

difesa, circostanza che non si conciliava con il fatto che la giovane studentessa inglese era dotata di un fisico forte, esercitato alla difesa personale per un corso di karatè che aveva seguito, il che induceva a concludere sull'inevitabilità che l'azione delittuosa fosse stata portata avanti da più persone, che insieme agirono contro la vittima, la quale fu posta in condizioni di non potersi difendere, né di farsi scudo con le mani per evitare che parti vitali, come il collo, venissero ripetutamente colpite. Anche valutando il tipo di azione posta in essere dall'aggressore, riusciva molto difficile ipotizzare un intervento isolato ed individuale, perché comprensivo di azioni tese a spogliare la vittima (che pacificamente era vestita quando sopraggiunse l'aggressore), a violarla nelle parti intime ed a colpirla con il coltello; la vittima fu sicuramente afferrata per i polsi per evitare una reazione, tanto che sul polsino della felpa della giovane donna inglese venne rinvenuto il DNA del Guede; ma la diversa morfologia delle lesioni, il loro numero e la loro diffusione portarono a ritenere che gli aggressori fossero più di uno. In particolare era risultato che numerose lesioni erano state causate da attività di afferramento, altre da arma da punta e taglio, erano diversissime per dimensione e lesività ed avevano attinto la vittima, ora a destra ed ora a sinistra. Il che portava a concludere sulla concorrenza di più aggressori che tenendo la ragazza, ne limitarono i movimenti, la colpirono chi a destra e chi a sinistra, a seconda della posizione assunta rispetto a lei, ma soprattutto le tapparono la bocca, onde evitarle di reiterare il grido che ebbero a percepire e rappresentare le due testimoni suindicate.

- Il teste QUINTAVALLE, titolare di un esercizio di generi alimentari della catena Conad, sito in corso Garibaldi, non lontano da casa Sollecito, disse di aver visto la mattina successiva alla notte del delitto, una giovane entrare nel suo negozio, appena tirata su la serranda per l'apertura mattutina, alle ore 7,45, in quanto presente in attesa già al momento dell'apertura del negozio, riconosciuta nella Knox, che si recò subito nel reparto detersivi, ancorchè non fosse in grado di dire se avesse o meno fatto acquisti. Tale dato consentiva di ritenere l'urgenza dell'acquisto di materiali per pulire, ancorchè non focalizzati a distanza di un anno dall'operatore commerciale e dai suoi collaboratori. Tra questi la Chiriboga tra l'altro ricordava che il Quintavalle, aveva detto di aver riconosciuto nell'imputata la giovane che entrò di buon mattino nel suo negozio.

- Le dichiarazioni della Knox, quanto all'essere stata dalla sera del 1° novembre alla mattina del 2 in casa Sollecito, fino alle ore 10,00 venivano ritenute non compatibili, non solo con le indicazioni del Curatolo quanto alla presenza della coppia sulla piazza la sera del 1° novembre, ma anche con le indicazioni del Quintavalle, sulla presenza della Knox presso il suo emporio alle ore 7,45; inoltre la giovane non aveva riferito della telefonata ricevuta dal fidanzato alle ore 9,30



dal padre, segno che non fu presente nella casa del Sollecito a quell'ora ed ebbe a mentire quando collocò la cena del giorno precedente alle ore 22,00 laddove il Sollecito, parlando con il padre al telefono alle ore 20,42 gli disse che stava lavando i piatti verosimilmente della cena, considerato anche che inizialmente i giovani avevano ciascuno degli impegni e si trovarono improvvisamente ad avere la serata libera (la Knox solo dopo le ore 20, a seguito della telefonata del Lumumba).

- Risultava che successivamente alla telefonata delle 20,42 del padre, il Sollecito avesse spento il cellulare, per riaccenderlo alle ore 6,02 della mattina successiva (2 novembre) poiché solo in quel momento comparve il messaggio del padre inviatogli la sera prima e non risultando limitazione di funzionalità della rete e del cellulare; al computer, il Sollecito risultava aver operato per l'ultima volta alle ore 21,10; l'apparecchio era stato poi riattivato, dopo quest'ultima interazione, alle ore 5,32 del 2 novembre per circa mezz'ora, per l'ascolto di musica. Risultava altresì che il programma di gita a Gubbio, nel giorno del 2 novembre, che era stato anticipato anche al padre del Sollecito come deliberato, aveva subito un'improvvisa modifica.
- Le indagini genetiche svolte avevano rilevato una traccia genetica di Raffaele Sollecito su un pezzetto di reggiseno con i gancetti che era stato tagliato (con una recisione netta operata con un tagliente) e rinvenuto sporco di sangue della vittima, nella di lei stanza, sotto il cuscino su cui era stato parzialmente appoggiato il suo corpo, laddove sulla restante parte del reggiseno ed in particolare su una bretellina, veniva rinvenuta la traccia di Rudi Guede, il che portava a ritenere i due uomini entrambi presenti sul luogo del delitto, in un momento particolare che segnò la spoliazione violenta della vittima, in una zona erogena. L'indagine sul gancetto aveva fatto emergere in sede di accertamento operato sulla traccia 17 loci con evidenza chiara in cui erano presenti (in ciascuno dei loci) gli alleli costituenti il profilo genetico dell'imputato, confrontato con l'aplotipo ottenuto dal campione salivare del Sollecito.
- In casa Sollecito venne rinvenuto un coltello da cucina diverso da quelli in dotazione nella casa di via Garibaldi da lui occupata, che risultava pulitissimo; sul manico di tale coltello, nella sede rialzata del manico in cui inizia la lama, veniva rinvenuta una traccia biologica (traccia A) riconducibile alla Knox: la sede in cui veniva rinvenuta la traccia lasciava intendere che il coltello non era stato utilizzato in senso orizzontale, ma con una certa inclinazione, che lasciava supporre un atto di scivolamento della mano che impugna il coltello per colpire, più che per tagliare. Relativamente a detto coltello veniva intercettata una conversazione tra la Knox e la madre, dopo i fatti, peraltro contestata nella sua esatta traduzione, con cui la giovane si dichiarava particolarmente preoccupata "per un coltello da

Raffaele". Sulla lama, invisibile ad occhio nudo, veniva rilevata altra traccia (traccia B) contenente scarsa quantità di DNA, risultata rapportabile ad una sola persona, cioè alla vittima.

- Nella casa di via Della Pergola, ed in particolare nel bagno in uso alla vittima ed alla Knox, vennero rinvenute tracce biologiche miste, riconducibili ad entrambe le giovani (imputata e vittima): sulla scatola di cotton fioc che stava sul lavandino vennero trovate macchie di sangue e la traccia biologica riconducibile ad entrambe; tracce miste vennero poi rinvenute nel lavandino e nel bidet, a seguito di attività di sfregamento per la pulizia del sangue della vittima e che comportò la perdita di cellule da sfaldamento da parte di chi avesse pulito. Le due tracce biologiche per la presenza del sangue, risultavano di colore rosso sbiadito, come di sangue dilavato sia nel bidet che nel lavandino, laddove sul tappetino all'interno di detto bagno restarono impresse macchie di sangue che risultavano di Meredith .
- Su detto tappetino una delle macchie di sangue disegnò un'orma impressa da piede nudo, che doveva escludersi fosse riconducibile al Guede , visto che questi risultava aver camminato nell'appartamento con le scarpe, avendo lasciato svariate tracce della sua presenza con i piedi calzati e che veniva attribuita al Sollecito -si riteneva si fosse lavato nel vano doccia con maggiore abbondanza di acqua, così da eliminare ogni ulteriore traccia-, grazie alle particolari dimensioni del suo alluce e del suo metatarso. Detta traccia fu l'unica rimasta, il che evidenziava l'intervento di un'opera di pulitura e che le tracce di sangue rimaste altro non erano che il residuo di tracce ben maggiori.
- A seguito della procedura di esaltazione attraverso il Luminol, venne evidenziato che la Knox , con i piedi macchiati del sangue della vittima andò nella stanza della Romanelli e nella propria, lasciando tracce esaltate dal Luminol, alcune delle quali miste e cioè costituite dalla traccia biologica riconducibile alla Knox ed alla Kercher (una nel corridoio L8 ed una, la L2, nella stanza della Romanelli) altre con tracce riconducibili alla sola Knox (tre rinvenute nella propria stanza L3,L4,L5) ed una riconducibile alla sola vittima (la L1 rinvenuta nella stanza della Romanelli). La presenza delle tracce della Knox nella stanza della Romanelli, dava ragione dell'attività simulatoria posta in essere per creare la messa in scena dell'ignoto malvivente entrato dalla finestra. Veniva evidenziato che dette tracce risultavano essere state formate da sangue diluito con acqua, il che veniva ritenuto altamente dimostrativo della presenza della Knox al momento della pulitura della casa dalle macchie di sangue della vittima. Risultava che gli aggressori della giovane ragazza inglese avevano collocato una trapunta sul corpo della stessa, avevano chiuso la porta della sua camera con la chiave che avevano disperso ed avevano gettato i suoi due cellulari in via Sperandio, fuori dalla cinta

muraria, attorno alle ore 0,10 (stando al dato del cambio di cella di aggancio) dove erano stati rinvenuti il giorno successivo e consegnati alla Polizia postale, prima che si accertasse l'avvenuto omicidio.

- Alle ore 12,08 del giorno 2.11.2007, la Knox ebbe a chiamare l'utenza inglese di Meredith Kercher e pur non ricevendo risposta, essendo la poveretta ormai deceduta da diverse ore, non si adoperò per chiamare l'amica all'altra utenza, quella italiana in uso alla stessa, il che portava a ritenere che l'imputata avesse solo voluto accertarsi che altri non avessero rinvenuto i cellulari dispersi.
- Subito dopo detta telefonata risulta che la Knox ebbe a chiamare la Romanelli per comunicarle quanto era successo nella sua camera (entrata di un ladro dalla finestra con messa a soqquadro della sua sola stanza), mentre il Sollecito aveva a chiamare i carabinieri per segnalare appunto il furto, senza nulla riferire circa la chiusura della stanza della Kercher e della mancata risposta alla chiamata della stessa ad opera della amica Knox.
- I due imputati per espressa ammissione della stessa Knox, la sera tra il 1° ed il 2 novembre avevano fatto uso di sostanze stupefacenti, erano stati insieme , essendosi entrambi liberati degli impegni che avevano in agenda (la Knox , come detto, avrebbe dovuto andare a lavorare nel locale del Lumumba, ma venne avvisata che non occorre la sua presenza in quella sera ed il Sollecito avrebbe dovuto accompagnare tale Jovana Popovic alla stazione a prelevare delle valige che gli fu poi comunicato non essere state inviate).
- L'accusa mossa dalla Knox al Lumumba di aver commesso l'omicidio e la violenza sessuale in danno della povera Meredith Kercher si rivelò falsa, alla luce delle stesse conversazioni registrate tra l'imputata e la madre, nel corso dei quali ella manifestò tutto il suo rammarico per averlo accusato con il memoriale del 6.11.2007 che aveva consegnato alla polizia.

1.2 La Corte di secondo grado accoglieva l'istanza delle difese e disponeva una nuova perizia genetica, ancorchè quella ordinata in fase di indagini fosse stata condotta con le garanzie difensive, secondo quanto stabilito dall'art. 360 cod.proc.pen., perizia sollecitata con riferimento alle tracce rilevate sul coltello, che portarono all'identificazione del DNA , ancorchè la quantità della traccia fosse inferiore a quella ritenuta sufficiente per conseguire un risultato attendibile e con riferimento al DNA rinvenuto sul gancetto del reggiseno, attesa l'adombrata possibilità di contaminazioni del reperto e della scena del crimine, gancetto che venne raccolto e repertato solo a seguito del secondo intervento della polizia scientifica, a distanza di più di quaranta giorni dal fatto di sangue. La ragione per cui la corte di secondo grado accedeva a tale nuovo accertamento veniva giustificato con il fatto che *"l'individuazione del DNA sui due reperti e la sua*

attribuzione agli imputati era particolarmente complessa per l'obiettiva difficoltà, da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche, di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio".

- Quanto alle tracce sul coltello (reperto 36) i nuovi esperti nominati dalla corte rilevavano che le indagini citomorfologiche non avevano evidenziato la presenza di materiale cellulare se non strutture riconducibili a granuli di amido; relativamente invece agli accertamenti genetici, corretta era stata l'attribuzione della traccia A alla Knox, mentre quanto alla traccia B, veniva concluso sull'inattendibilità del risultato che riconduceva al profilo della vittima. Non ricorrevano elementi scientifici probanti deponenti per la natura ematica della traccia, il campione andava considerato un Low Copy Number (traccia con bassa quantità di DNA) a cui andavano applicati i criteri più rigorosi suggeriti dalla comunità scientifica, cosicché non poteva dirsi certa l'attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B alla vittima Meredith Kercher, non potendosi neppure escludere che il risultato ottenuto potesse derivare da fenomeni di contaminazione. Per questo motivo non veniva sottoposto ad esame neppure una terza traccia rinvenuta dai Periti sul coltello (e mai esaltata), poiché il campione non era ritenuto suscettibile di corretta amplificazione essendo un Low Copy Number, vale a dire una quantità tale da non poter garantire risultati affidabili. Quanto al reperto 165B, cioè la traccia sul gancetto del reggiseno, le conclusioni dei periti nominati in secondo grado, giungevano ad affermare un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STR autosomici e del cromosoma Y e non escludevano che i risultati ottenuti fossero derivati da fenomeni di contaminazione ambientale, o in qualunque fase della refertazione o manipolazione del reperto.

La corte d'assise d'appello riteneva dunque che la procedura seguita dalla polizia scientifica non fosse corretta, in quanto risultava carente la fase di quantificazione dell'estratto; nella traccia B non risultavano effettuate due amplificazioni pur in presenza di una quantità di estratto che avrebbe consentito di accertare almeno due volte la presenza dello stesso allele; veniva sottolineato, recependo le indicazioni dei nuovi esperti nominati, che in presenza di una scarsa quantità di estratto inferiore a quella suggerita dal kit, per aversi un buon risultato era necessario abbassare la soglia di sensibilità della macchina e ciò comportava l'aumento del verificarsi di fenomeni stocastici che solo un confronto tra il tracciato di più amplificati avrebbe potuto evidenziare. Non essendovi prova del rispetto delle cautele suggerite dalla comunità scientifica che garantivano dal rischio di contaminazione, secondo la corte, non era necessario provare l'origine specifica della contaminazione. Pertanto, veniva condiviso l'orientamento del

nuovo collegio peritale, secondo cui la terza traccia individuata dai periti stessi, essendo ritenuta insufficiente per consentire due amplificazioni, non andava sottoposta ad analisi, onde non incorrere nello stesso errore che aveva commesso la Polizia scientifica. Venivano ritenute troppo all'avanguardia e quindi non ancora testate, le strumentazioni indicate dal Prof. Novelli, consulente della parte civile, capaci a suo dire, di dare risultati anche con bassissime quantità disponibili.

I giudici di seconde cure ritenevano che il coltello in questione non fosse stato lavato, essendo stati rilevati granuli di amido a detta del collegio non riconducibili ai residui rilasciati dai guanti utilizzati dalla polizia scientifica (talcati con amido vegetale), ma non residui di sangue, con il che la presenza del DNA di Amanda Knox veniva ricondotta al fatto che la giovane frequentava la casa di Sollecito e verosimilmente ebbe ad utilizzare il coltello per uso domestico; veniva ritenuto che il coltello ben poteva essere afferrato in diversi modi, di talchè non poteva rilevare che la traccia fosse stata rinvenuta sul gradino che dal manico passa alla lama. All'indizio non veniva quindi riconosciuta alcuna attitudine dimostrativa.

- Quanto al gancetto sul reggiseno, la corte di seconde cure riteneva che il collegio peritale non ebbe la possibilità di estrarre DNA utile per essere analizzato, verosimilmente a causa di un cattiva conservazione del reperto. Gli esperti hanno quindi formulato le loro conclusioni sulla base dei tracciati e della procedura seguita per addivenire agli stessi, giungendo peraltro alla convinzione che in quel tracciato era sicuramente presente oltre che il profilo della vittima, anche un profilo riconducibile al Sollecito, ma che non vi era alcuna garanzia che tale profilo risultasse corretto, dal momento che se si teneva conto di altri picchi, pure presenti nel tracciato, si poteva pervenire a conclusioni diverse. La natura mista della traccia avrebbe dovuto comportare una diversa taratura dell'apparecchio, onde non perdere la rilevazione di picchi che avrebbero potuto essere rilevanti. Senza contare poi che il reperto venne prelevato ed analizzato solo dopo un mese e mezzo dal fatto, che in tale occasione venne trovato distante circa un metro, dal punto in cui era stato visto nel corso del sopralluogo del 2 novembre e che gli operatori avevano utilizzato guanti già imbrattati da altre tracce. Veniva quindi ritenuto che il gancetto fosse stato contaminato a seguito di precedenti interventi della polizia scientifica senza l'adozione delle dovute cautele, con il che veniva ritenuto probabile che il DNA, in ipotesi riportabile al Sollecito, fosse stato trasportato da altri nella stanza ed addirittura sul gancetto mediante contatto con le mani, o anche mediante contatto tra oggetti ed indumenti su cui era presente, poiché nell'acquisizione del reperto non sarebbe stata rispettata alcuna cautela necessaria a garantire la genuinità del medesimo. Il fatto che fossero state rilevate le tracce di Rudy Guede pacificamente autore dell'aggressione e che non

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or similar character. The second signature is a more complex, flowing cursive signature.

ne siano state rilevate dei due imputati oggi a giudizio, non poteva essere ricondotto ad un'attività di pulitura, poiché l'ambiente non risultava lavato. Anche detto elemento indiziario veniva ritenuto non affidabile quindi non utilizzabile come base inferenziale.

- Quanto all'orma sul tappetino del bagno, intriso di sostanza ematica dove era impressa la forma di un piede, con alta probabilità da identificare in quello del Sollecito, per la rilevante dimensione dell'alluce in larghezza e lunghezza, la corte d'appello faceva rilevare che l'argomentazione della difesa secondo cui il piede destro del Sollecito aveva un'evidente particolarità e cioè il pressoché inesistente appoggio della falange distale del primo dito, con l'assenza di continuità tra l'alluce e l'avampiede, era stata del tutto trascurata, laddove doveva essere considerato che la falange distale del primo dito del Sollecito -che non poggia- non avrebbe dovuto imbrattarsi e quindi non avrebbe dovuto lasciare traccia visibile sul tappetino. Sul punto quindi, considerato che gli stessi consulenti del pm ebbero a rilevare l'utilità dell'orma solo per confronti negativi e non già positivi, l'incontrovertibile diversità morfologiche rispetto all'orma di riferimento prelevata a Sollecito e le differenze dimensionali evidenziate dal CT di parte non consentivano di condividere la valutazione di identità probabile tra le due impronte, giungendo la Corte di seconde cure ad ipotizzare che il piede potesse essere stato quello scalzo di Rudy Guede, visto che a lui era stata riportata con certezza l'impronta lasciata dal piede sinistro, calzato da una scarpa da ginnastica. Quindi anche detto indizio veniva del tutto svalutato.

- Quanto alle impronte evidenziate con il luminol, i giudici di seconde cure ritenevano che anche dette tracce furono l'esito di probabili contaminazioni; che la diagnosi generica del sangue aveva dato responso negativo non per la pochezza del materiale biologico a disposizione, poiché il test con la tetrametilbenzidina è sensibile anche solo in presenza di cinque globuli rossi; che la traccia mista con profilo biologico misto, riconducibile a Meredith ed Amanda, è apparsa in due soli casi, mentre quella relativa alla sola Amanda è comparsa in altri quattro casi. Non sarebbe stata disponibile quantità di DNA sufficiente a fornire un risultato affidabile, con il che anche le impronte in questione non venivano ritenute significative probatoriamente.

- Quanto alle impronte evidenziate dal luminol, senza profilo biologico utile, veniva rilevato che varie altre sostanze di uso comune sono reagenti al luminol, cosicché anche l'attribuzione di sola verosimiglianza della presenza di sangue, veniva ritenuta inadeguata in eccesso. La presenza di impronte attribuite ad Amanda trovava la sua giustificazione nel fatto che ella viveva nella casa e che le capitò di aggirarsi a piedi nudi sul pavimento. Così dicasi dell'impronta del Sollecito che frequentava la casa della sua fidanzata. Non solo, ma l'affermazione

di utilità di questi dati valeva soltanto per confronti negativi e non positivi e l'utilità veniva ritenuta difettare del tutto per la mancata dimostrazione che fossero state impresse con il sangue.

- Quanto ancora alle tracce ematiche nel bagno piccolo (sull'interruttore della luce, sulla tavoletta copri water e sull'impalcatura della porta era stato trovato sangue della vittima, mentre nelle campionature sul bidè, sul lavandino e sul contenitore di cotton fioc era stato riscontrato sangue umano in un profilo misto della Kercher e della Knox) la corte concludeva nel senso che era assolutamente verosimile che il DNA delle due ragazze potesse trovarsi sui sanitari del bagno piccolo: in tale situazione la refertazione che risultava essere avvenuta mediante ripetuto struscio del bordo fino allo scarico e viceversa (laddove la refertazione avrebbe dovuto essere puntiforme), così come era emerso dalla registrazione delle operazioni del prelievo in sede investigativa, si presentava come la meno adatta al fine di ottenere un risultato tranquillizzante, poiché così operando si raccolse tutto il DNA presente sul percorso, creando una mistura che all'origine non esisteva. Anche il dato dunque veniva valutato assolutamente ininfluenza probatoriamente.

-Sull'ora della morte, la corte territoriale riteneva che l'ampio arco temporale che avevano fissato i primi giudici andasse ridotto, in quanto il riferimento all'urlo sentito dalla teste Capezzali non era legato ad un dato obiettivo (la stessa aveva detto di essere andata a dormire alle 21/21,30 e di essersi alzata due ore dopo per andare in bagno, ma con buona approssimazione) ed in ragione della estrema equivocità delle circostanze riferite dalla teste. Anche sulla teste Monacchia venivano avanzate riserve per il fatto che si era presentata a deporre solo un anno dopo il fatto, non spontaneamente, ma sotto la sollecitazione del solito giornalista in erba, nonché per l'imprecisione sull'ora dell'urlo indicata come "attorno alle 23". Si basavano i giudici a quibus sul dato che il Guede , in una chat ad un amico, aveva detto che si trovò nella casa di via della Pergola attorno alle 21/21,30 e sul fatto che sul telefono cellulare della vittima venne registrata una connessione alle ore 22,13 della durata di nove secondi che non necessitava una interazione umana, laddove l'ultima interazione sarebbe avvenuta alle ore 21,58, dopo un tentativo alle ore 20,56 di chiamare la famiglia che non ebbe risposta. La corte quindi riteneva che la giovane non poté reiterare la chiamata alla famiglia, a causa di un evento improvviso. Pertanto l'ora della morte veniva collocata prima delle ore 22,13, dal che ne veniva fatto discendere un ulteriore profilo di inattendibilità della testimonianza del Curatolo.

- La calunnia ai danni del Lumumba, -pacificamente riportabile all'imputata Knox, per cui la corte di seconde cure riaffermava la sua colpevolezza-, non veniva ritenuta annoverabile tra gli elementi con carica



indiziaria sugli altri più gravi reati a lei addebitati. L'indicazione del Lumumba, quale autore dell'omicidio rappresentò per l'imputata la via più breve ed agevole per porre fine ad una situazione di tensione in cui era venuta a trovarsi, essendo inevitabilmente stata sottoposta a lunghi e stringenti interrogatori.

- Il teste Curatolo -che veniva risentito dalla corte di secondo grado il 26.3.2011, due anni dopo esser stato assunto in primo grado- che ebbe a deporre sulla presenza di due imputati in piazza Grimana, veniva notevolmente ridimensionato, in primo luogo per il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo direttamente percepito dalla corte, poi per la non adamantina vita anteatta, costellata di violazioni al codice penale e per il genere di vita dallo stesso condotto; non solo ma la corte rilevava che la presenza dei due giovani era stata ricollegata fino all'orario in cui i pulman da piazza Grimana partivano per condurre i giovani nelle discoteche, in un intervallo temporale che andava dalle 23 alle 23,30, laddove era stato appurato che quella sera del 1° novembre, gli autobus non avevano effettuato detto servizio, avendolo svolto la sera prima, per la festa di Halloween. La difesa, anche in ragione del fatto che il teste aveva parlato di un giorno di festa, con presenza di maschere e *"di giovani che facevano casino"*, adombrava che il teste avesse sovrapposto il ricordo della serata del 1° novembre con quella del 31 ottobre. Veniva quindi ritenuto non significativo il riferimento valorizzato dalla corte d'assise al fatto che il teste aggiunse che il giorno successivo ebbe a notare il sopraggiungere degli uomini vestiti tutti di bianco, proprio in ragione della confusione manifestata dal testimone che avrebbe sovrapposto i ricordi. Sulla base della sola deposizione Curatolo, a parere della corte, gli imputati dovevano essere completamente scagionati.

- Quanto alla deposizione del Quintavalle, titolare dell'esercizio commerciale Conad, la corte premetteva che in ogni caso, se in ipotesi la circostanza fosse stata vera, il fatto che la Knox si fosse presentata in un negozio per acquistare detersivi ancor prima che il negozio aprisse, il mattino dopo la notte dell'omicidio, costituiva un dato indiziario molto debole; veniva subito aggiunto che il contributo testimoniale non poteva essere valorizzato, poiché il Quintavalle fu interrogato dalla polizia nell'immediatezza dei fatti, per sapere se i due imputati mostrati in fotografia si fossero presentati per acquistare detersivi (essendo stati trovati a casa di Sollecito due flaconi di candeggina Ace ed avendo rilevato gli investigatori un forte odore di varechina nella casa del giovane appena entrati), non riferì della ragazza che aveva atteso l'apertura del negozio, ma si determinò a presentarsi agli investigatori solo un anno dopo, dietro le sollecitazioni di un giovane giornalista in erba, dichiarando di essersi convinto dal colore degli occhi e dal colorito pallido della carnagione della giovane cliente, che si trattava della Knox. Dunque secondo la corte si trattò di un teste che attese un

anno per convincersi dell'esattezza della sua percezione quanto all'identificazione della ragazza vista con l'imputata. Non solo, ma le stesse collaboratrici del Quintavalle dissero che il medesimo in concomitanza con i fatti in oggetto aveva prospettato loro il dubbio che la ragazza comparsa quella mattina fosse stata la Knox: la corte riteneva quindi che non potesse essere raggiunta la certezza postuma del riconoscimento, visto che al momento in cui il ricordo era più vivo e genuino, perché più prossimo all'incontro avuto, il testimone ebbe a manifestare incertezza. Detta testimonianza veniva quindi valutata poco attendibile e comunque di debolissima attitudine dimostrativa.

- Quanto all'arma del delitto, la corte di seconde cure riteneva che prescindendo dalle indagini genetiche, veniva meno qualsivoglia elemento obiettivo significativo della ritenuta utilizzazione del coltello suddetto per la commissione del delitto. I periti nominati dal gip avrebbero accertato solo la non incompatibilità del coltello sequestrato con le ferite presenti sul corpo della vittima, basando la considerazione sul fatto che una lama lunga 17,5 centimetri può comunque cagionare ferite con un tramite di otto centimetri e con l'essere la lama monotagliante con punta, laddove la valutazione di non incompatibilità equivale sul piano probatorio ed anche solo meramente indiziario, ad un nulla. La corte poi riteneva che se mai quello fosse stato il coltello usato, i due imputati, nuovi al crimine, non avrebbero potuto riporlo tra le posate in dotazione nella casa di abitazione, ma se ne sarebbero dovuti liberare, ancorchè si trattasse di materiale inventariato al momento della presa in locazione dell'appartamento.

- Quanto alla simulazione del reato di furto, la corte di secondo grado ha ritenuto che venne ipotizzata sulla base di mere congetture, poichè nulla escluderebbe una vera violazione di domicilio, abbandonata per il tragico evolversi degli avvenimenti. La corte ha riconosciuto validità alle tesi difensive secondo cui l'accesso alla finestra attraverso un chiodo esistente sul muro esterno della casa delle giovani ragazze non era impossibile e non doveva per forza lasciare tracce; aggiungeva che il lancio di un sasso dall'esterno era azione assolutamente fattibile, che l'esistenza degli scuri non era di ostacolo alla rottura del vetro, perché tra l'altro non risultava che detti scuri fossero stati fermati, la dinamica del lancio del sasso e la forza di impatto non rendevano necessario che alcuni vetri finissero all'esterno, anzichè all'interno della stanza e che i vetri non apparvero solo sopra gli oggetti, ma anche sotto, come risulterebbe dalla deposizione della Romanelli, all'udienza del 7.2.2009. Veniva sottolineato che anche dalla deposizione dell'ispettore Battistelli, secondo cui la cosa curiosa notata "era che i vetri erano anche sopra i vestiti" non escludeva che fossero anche sotto. Il fatto che dalla stanze non sia stato asportato alcunché veniva ritenuto non conducente dalla corte, poichè l'iniziale intenzione verosimilmente venne abbandonata con il

precipitare degli eventi. Non solo, ma la corte di seconde cure ipotizzava con convinzione che si fosse trattato di una reale modalità di ingresso nell'abitazione, riconducibile al Guede, aduso a questo tipo di reato, peraltro condannato per il reato di simulazione in concorso con altri, con sentenza definitiva. Concludeva sul punto la corte per l'insussistenza del fatto.

- Sull'alibi, a tacere del fatto che la falsità dell'alibi andasse valutata per poter costituire prova di colpevolezza nel contesto di altri e più significativi indizi, la corte d'assise d'appello di Perugia assumeva che nessuno degli elementi valorizzati in primo grado poteva valere a provare la falsità della versione resa dai due imputati. Lo stesso dato, quanto al fatto che i telefoni cellulari dei due siano stati disattivati nella notte, andava inteso nel senso che gli imputati non vollero essere disturbati per ragioni facilmente intuibili ed il fatto che alle cinque del mattino il Sollecito abbia sentito la necessità di ascoltare un po' di musica, si conciliava con un risveglio in una notte trascorsa in dolce compagnia che lo spinse a riprendere il sonno, dopo una parentesi di abbandono alle note musicali.

- Quanto infine al comportamento successivo alla verifica dell'omicidio, la corte riteneva non logico che la telefonata partita dal cellulare della Knox fosse mirata al solo scopo di accertarsi che nessuno avesse rinvenuto il cellulare buttato via, visto che facendolo suonare lo si sarebbe fatto ritrovare, come infatti avvenne; Amanda chiamò la Romanelli prima del sopraggiungere della Polizia postale, quindi partecipò alla medesima situazione anomala in casa che avevano constatato lei e il Sollecito; del tutto inconsistente veniva ritenuto l'argomento secondo cui il Sollecito ebbe a riferire ai Carabinieri che non era stato rubato nulla, salvo poi rettificare il suo dire una volta notata la presenza della polizia postale che accertava lo smarrimento dei telefoni cellulari; né potevano rilevare i diversi atteggiamenti anche apparentemente distanti dal dramma della morte e anomali tenuti dai due nel corso delle indagini, essendo innumerevoli e variegati i modi di reagire di ogni essere umano di fronte a situazioni tragiche.

2. Avverso tale sentenza, presentavano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, i difensori delle parti civili e la difesa della Knox, avverso la residua condanna per il reato di calunnia.

2.1 Il Procuratore Generale ha contestato pesantemente la sentenza di appello, deducendo una pluralità di vizi desumibili da errori di metodo, prima fra tutto l'essere incorsi i giudici di seconde cure in frequenti *petitio principii*, avendo cioè dato per dimostrato quanto invece si doveva ancora dimostrare, petizioni che segneranno gravi difetti di motivazione, l'essere incorsi in non corrette applicazioni dei principi processuali dettati dagli artt. 192 c. 2, 237, 238

cod.proc.pen. ed ancora l'essere incorsi in manifesti travisamenti della prova , laddove sarebbe stata ignorato l'accertamento di fatti insanabilmente contrastanti con la propria ricostruzione.

Entrando nel dettaglio, sono stati sviluppati i seguenti motivi suddivisi in 16 punti:

2.1.1 Violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 192 c. 2 cod.proc.pen.: la corte d'assise d'appello non avrebbe operato un apprezzamento unitario degli indizi, non li avrebbe valutati in una dimensione globale ed unitaria, giungendo a sminuzzarli, avendoli valutati ciascuno isolatamente, in un procedimento logico-giuridico erroneo, al fine di criticarne la valenza qualitativa individuale, laddove se avessero i giudici di seconde cure seguito le linee interpretative di questa Corte di legittimità, ciascun indizio si sarebbe integrato con gli altri, determinando una chiarificazione univoca delle acquisizioni, tale da raggiungere la prova logica del fatto di responsabilità degli imputati. Questo perché i dati informativi e giustificativi delle conclusioni non sono contenuti per intero nelle premesse, ma sono integrati da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse, poiché il singolo elemento, riguardando un semplice segmento del fatto, è inevitabilmente di significato non univoco. Laddove i giudici di merito avrebbero opinato come se ciascun elemento dovesse avere sempre un significato univoco e come se il ragionamento da seguire fosse di tipo deduttivo. Non solo, ma i singoli elementi sarebbero poi stati acquisiti al processo cognitivo decisorio isolando il solo profilo che destava dubbi e incertezze, trascurando invece altri aspetti rigorosamente evidenziati nella sentenza di primo grado come punti di ancoraggio utili alla ricostruzione ex post.

2.1.2 violazione dell'art. 238 cod.proc.pen.: è stata acquisita la sentenza di condanna di Rudi Guede, definitiva, ma la corte di seconde cure l'avrebbe ritenuta anche a livello indiziario particolarmente debole, *"dal momento che il giudizio che ha riguardato il Guede è stato celebrato con il rito abbreviato"*, debolezza che sarebbe stata affermata in violazione dei principi affermati da questa Corte (che ebbe a riconoscere come anche la sentenza di patteggiamento possa essere acquisita e valutata ex art. 238 cod.proc.pen.) e che avrebbe portato la corte di secondo grado a non preoccuparsi del contenuto della sentenza definitiva, anche quando le osservazioni sulla opinabilità della sentenza di primo grado erano in contrasto patente con la sentenza acquisita, sì da essere ritenute insostenibile. Anche sul punto viene lamentata una mancanza di motivazione.

2.1.3 inosservanza dell'art. 237 cod.proc.pen.: sarebbe stata del tutto trascurata la valutazione del memoriale scritto dalla Knox, ancorché questa stessa corte di legittimità ne avesse valorizzato l'utilizzabilità, con sentenza 990/2008 in sede di ricorso sulla decisione del tribunale del riesame, trattandosi di documento

proveniente dall'imputata, redatto da lei medesima, a scopo difensivo. In detto memoriale la giovane aveva raccontato di essersi rifugiata in cucina e di essersi tappata le orecchie con le mani per non sentire le urla dell'amica e di aver visto il sangue sulla mano del Sollecito, durante la cena. Secondo la corte territoriale, detto memoriale non avrebbe attendibilità, poiché non rappresenterebbe il reale accadimento della vicenda, salvo poi averlo utilizzato per motivare sulla calunnia, in un passaggio che marcherebbe tutta la contraddizione del percorso giustificativo della sentenza.

2.1.4 mancanza di motivazione dell'ordinanza 18.12.2010 con cui venne disposta nuova perizia collegiale e manifesta illogicità della motivazione sul punto: la rinnovazione della perizia in appello ha carattere del tutto eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria in prime cure; i giudici di secondo grado avrebbero motivato la decisione sul presupposto della particolare complessità della materia (genetica) che suggeriva di disporre di perizia d'ufficio, senza indicare le lacune degli accertamenti genetici compiuti in primo grado, quali i temi da sviluppare, nonché gli aspetti meritevoli di approfondimento, laddove è di immediata evidenza come di fatto i giudici del secondo grado ebbero a nominare un collegio peritale per delegare ad altri la valutazione delle prove assunte in primo grado, contrariamente al divieto di delegare la valutazione al sapere scientifico, confondendo il principio del libero convincimento posto a base della convinzione del primo giudice che aveva disatteso la richiesta pervenuta in tale senso, ex art. 507 cod.proc.pen., con la presunta assunzione da parte di quest'ultimo del potere di formulare ipotesi proprie di natura scientifica. Tanto più che la corte di secondo grado ha del tutto ignorato che gli accertamenti compiuti avvennero secondo la previsione dell'art. 360 cod.proc.pen., senza che vi fosse stato alcun rilievo nel corso delle fasi delle operazioni e senza che gli indagati o i loro difensori avessero fatto riserva di incidente probatorio. Nessun argomento sarebbe stato speso dalla corte per sostenere l'assoluta necessità della perizia, nonostante che la relazione della dott.sa Stefanoni, funzionaria responsabile della sezione biologia della polizia scientifica, facesse parte del fascicolo del dibattimento e fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione. Con la motivazione postuma riportata in sentenza, la corte avrebbe rifiutato a priori di esaminare gli accertamenti della Polizia Scientifica che a suo dire non la rendevano "*meno ignorante*" per il fatto che fossero stati compiuti nel contraddittorio delle parti, così confondendo in modo palese la valutazione della prova, con la fonte di conoscenza.

2.1.5 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancanza di assunzione di una prova decisiva, in riferimento all'ordinanza 7.9.2011 con cui venne rigettata la richiesta di nuova perizia: la corte ebbe a rigettare la richiesta

di integrazione della perizia sul quantitativo di DNA estratto dalla nuova traccia campionata dal perito sulla lama del coltello trovato in casa Sollecito, in prossimità del punto in cui venne rinvenuta dalla Scientifica la traccia riportabile alla Kercher, atteso che il compito affidato ai periti era inerente a nuove campionature ed analisi di DNA eventualmente rinvenuto, ma tale compito non venne portato a termine sul presupposto che avevasi riguardo a *law copy number*, cioè a minime quantità di DNA. Sul punto viene ricordato che il prof. Giuseppe Novelli, genetista di fama indiscussa, aveva evidenziato che già ai tempi degli accertamenti irripetibili, era possibile analizzare tracce di *law copy number* di DNA con risultati attendibili e che si poteva procedere all'estrazione del DNA anche da quantità minime, inferiori a quelle di 100 picogrammi avute a disposizione. La scoperta di una nuova traccia di DNA umano (insolita a trovarsi sulla lama di un coltello) e la disponibilità di strumenti sempre più sofisticati avrebbero imposto la nuova indagine, laddove la corte rigettò la richiesta con una motivazione apparente, in patente contraddizione con lo spirito che aveva animato la decisione di disporre una nuova perizia. Rifiuto tanto più immotivato non solo perché l'esigenza nasceva da un accertamento che doveva essere portato a termine, ma anche considerato lo stato della tecnologia che secondo il prof. Novelli consentiva nel 2011 di fare profili anche disponendo solo di dieci picogrammi per condurre indagini ad es. su embrioni umani, in cui è preteso il massimo della accuratezza e precisione. Ammettendo la nuova prova quindi la corte avrebbe dovuto ammettere anche la prova contraria, non avendolo fatto, incorse in una ulteriore palese violazione di legge.

2.1.6 Violazione dell'art. 190 , 238 c. 5 e 495 cod.proc.pen., quanto all'ordinanza con cui venne rigettata l'istanza della Procura di audizione di Aviello Luciano che era stato esaminato a richiesta della difesa della Knox, il 18.6.2011, ma che successivamente aveva ritrattato avanti al pm, con il che era stata chiesta la rinnovazione dell'audizione che era stata negata, sebbene fosse stato acquisito il verbale in cui il prevenuto dichiarava di aver saputo dal Sollecito in carcere che era stata Amanda ad avere ucciso, nel corso di un gioco erotico ed anche per una questione economica, con il coltello repertato sub 36. La Corte non avrebbe spiegato la non indispensabilità della prova, visto che tra l'altro il verbale dell'interrogatorio fu acquisito (e non si vede come potesse essere utilizzato) . Tanto più che nel verbale si faceva riferimento alla confidenze ricevute dal Sollecito, che non potevano essere ritenute non rilevanti ai fini processuali. Così incorrendo nella violazione delle norme succitate, avendo valutato solo l'aspetto ritrattatorio delle dichiarazioni del menzionato e non l'aspetto innovativo sulle confidenze ricevute dal Sollecito, nonché nella violazione dell'art. 511 bis , 511 c.

2 e 515 cod.proc.pen. per aver disposto l'acquisizione di un verbale non preceduto dall'esame dell'interessato.

2.1.7 inosservanza dei principi di diritto nella valutazione del teste Quintavalle, illogicità della motivazione nella valutazione dell'attendibilità del teste: la testimonianza venne considerato un indizio debole, *"di per sé non idoneo a provare neanche presuntivamente la colpevolezza"*, laddove detta testimonianza venne utilizzata per comprovare la falsità dell'alibi. La valutazione della Corte sarebbe seguita ad un'acritica ricezione delle obiezioni difensive, senza neppure operare una lettura completa delle indicazioni testimoniali, posto che il prevenuto non impiegò un anno per convincersi che era da identificarsi nella Knox la giovane che la mattina del 2.11.2007, alle 7,45 si presentò al suo negozio, riguardando il suo dubbio l'utilità del dato e non l'identità della ragazza che invero precisò di aver visto bene, avendola guardata per salutarla a distanza ravvicinatissima (un metro, 70-80 centimetri). Il riconoscimento del Quintavalle del resto fu ancorato a tratti significativi, quali gli occhi, il colore della pelle ed il viso e non il cappotto rosso che si dice l'imputata non abbia mai posseduto. Tanto più che le dichiarazioni del Quintavalle avrebbero trovato riscontro nelle indicazioni della teste Chiriboga, assunta all'udienza del 26.6.2009 e mai citata nella sentenza di secondo grado, in palese contraddizione esterna oltre che interna.

2.1.8 illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di inattendibilità del testimone Curatolo: secondo la Corte che ebbe a risentire il testimone, questi sovrappose i ricordi riconducendo quanto rappresentato alla sera del 1° novembre anziché a quella del 31 ottobre, dimenticando peraltro che la sera del 31 ottobre la Knox non poteva essere vista sulla piazza, in quanto lavorava presso il locale Le Chic del Lumumba, pieno di clienti per la festa di Halloween e la stessa interessata esclude di essersi trovata sulla piazza la sera del 31 ottobre, così come lo esclude il teste Spiridon Gatsios; sarebbe stato omesso di considerare che quella sera il Sollecito si trovava a festeggiare la laurea del fidanzato della sorella dell'amico Angelo Cirillo. Che il clochard Curatolo abbia mal inteso quando cade la ricorrenza della festa di Halloween, avendo detto che ricorreva il 1° o il 2 novembre (avendola associata alla festa dei morti), non poteva togliere rilevanza al dato significativo che il giorno successivo all'incontro dei due, il Curatolo ricordò che erano intervenuti i soggetti vestiti di bianco che sembravano marziani, il che rendeva preciso il riferimento, ad onta di altre sbavature. L'affermazione secondo cui non vi era certezza sulla identificazione dei due giovani, sarebbe del tutto disarticolata dalle reali emergenze, visto che mai nessuno mise in discussione che il Curatolo non conoscesse i due imputati che indicò anche in aula. Il giudizio espresso dalla corte di inaffidabilità del testimone sarebbe stato legato ad un aprioristico giudizio sulla persona adusa al consumo

di eroina (sostanza che tra l'altro non ha ricadute sulle facoltà mentali e sulla lucidità del ricordo), giudizio che non venne rivisto, neppure una volta provato che il povero Curatolo era stato testimone chiave in altra vicenda di sangue in danno di un'anziana signora, conclusasi con la condanna definitiva dell'assassino, nell'ambito di un processo in cui il Curatolo fu testimone degli orari significativi nel dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

2.1.9 mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'orario della morte irragionevolmente fissato dalla corte d'appello alle ore 22,15, in orario anticipato rispetto al momento in cui venne sentito dal testimoniale un urlo straziante, sulla base dell'indicazione che offrì il Guede ad un amico in un messaggio a lui inviato, dove disse di esser stato in via della Pergola attorno alle ore 21/21,30. Non sarebbe stata data spiegazione logica sul fatto che Rudie avrebbe mentito sulla sua partecipazione al delitto, ma non sull'ora della sua presenza in via della Pergola, visto che per convalidare la sua tesi di innocenza, il Guede non poteva che anticipare il momento del suo arrivo in via della Pergola, dove aveva lasciato tracce a lui riportabili in modo certo, nel bagno di casa. L'aver ritenuto che i due contatti telefonici registrati sul telefono della vittima alle 21,58 ed alle 22,13 siano riconducibili al momento dell'aggressione, non troverebbe ancoraggio, poiché la corte ha dovuto ipotizzare che il primo contatto fosse stato un tentativo fallito di spegnere il cellulare, a cui inspiegabilmente non ne seguì subito un secondo. Il secondo contatto sarebbe stato la ricezione di un messaggio multimediale, ma la spiegazione è del tutto apodittica ed altrettanto congetturale è l'aver collocato l'ora della morte alle 22,15 sul solo presupposto che se non fosse stata uccisa, Meredith avrebbe richiamato in serata i suoi genitori, che aveva peraltro entrambi già sentito in quel triste giorno.

Dunque anche in questo passaggio, il ricorrente evidenzia la caduta di rigore logico dell'opinare, con ricorso a continue petizione di principio. Avrebbe poi del tutto illogicamente valutato la corte la testimonianza delle tre donne che ebbero a riferire di un urlo straziante, verso le 23,30 giustificando tale non valorizzazione con il semplice fatto dell'equivocità del dato sia nel suo significato, che per quanto riguarda la collocazione temporale. Ma le testimonianze delle due donne che sentirono l'urlo sono fatti riferiti da testi credibili ed attendibili, riconosciuti tali dalla stessa sentenza e dunque avevano un valore probante, tanto più che del grido parlò la stessa Amanda nel suo memoriale. Inadeguato veniva ritenuto tale *modus opinandi*, tanto più considerando che la corte territoriale non contestò i dati tanatologici, che riconducevano l'orario della morte con la maggiore approssimazione, attorno alle ore 23,30. Ancora una volta quindi la corte territoriale sarebbe caduta in una petizione di principio e in conclusioni disarticolate dalle evidenze disponibili.

2.1.10 Mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alle indagini genetiche. La corte territoriale avrebbe assunto come assiomi mere opinioni di periti, sprovviste di valore scientifico, anche quando non era in discussione l'interpretazione di un fenomeno scientifico, ma una circostanza in fatto in grado di incidere sull'interpretazione medesima, solo se dimostrata: è il caso del fenomeno della contaminazione dei reperti che la perizia assunse come possibile, guardandosi bene dall'Indicare le ragioni dimostrative, contaminazione che è stata posta alla base della valutazione di sostanziale inutilizzabilità dei profili genetici. Il ragionamento della sentenza, appiattita sulle valutazioni dei periti, sarebbe stato questo: anche a voler condividere le conclusioni della polizia scientifica sull'attribuzione del DNA estratto dai due reperti (coltello e gancetto) non si può escludere che il DNA esaminato si sia posato sui reperti medesimi non già per contatto, ma per contaminazione, avvenuta in una qualsiasi delle fasi dalla refertazione all'esame in laboratorio. Il non escludere il verificarsi di certi episodi non equivale ad affermare l'avvenuta verifica e qui starebbe un ennesimo vizio logico, laddove la Corte pur non potendo giungere ad affermare l'avvenuta contaminazione, assume tale ipotesi indimostrata come elemento determinante per ritenere inattendibili i risultati delle analisi genetiche svolte nel corso delle indagini, aggiungendo che l'onere della prova della contaminazione graverebbe sull'accusa, che avrebbe dovuto fornire l'impossibile prova positiva del suo mancato verificarsi. Laddove il prof. Novelli aveva messo in guardia che non basta dire che il risultato deriva da contaminazione, ma occorre dimostrarlo e provarne l'origine. Il vizio del ragionamento sarebbe evidente laddove l'onere di provare incombe su chi dice, non su chi nega: se la confutazione della prova scientifica passa attraverso una circostanza di fatto quale è la contaminazione di un reperto, quella circostanza deve essere provata specificatamente. Nulla è stato detto in sentenza su come il DNA trovato sulla lama del coltello ed il DNA del Sollecito sul gancetto del reggiseno indossato da Meredith possano essere frutto di contaminazioni, considerata la distanza con cui i due esami in laboratorio vennero fatti. Non solo, ma erano stati dati come non effettuati i controlli negativi di contaminazione ad opera della biologa genetista della polizia scientifica, che invece risultarono essere stati effettuati, né i periti ebbero ad indicare alcuna specifica fonte di contaminazione, essendosi limitati a dire che tutto poteva succedere. Del resto gli stessi periti hanno invece condiviso gli accertamenti che condussero ad individuare la traccia della Knox sullo stesso coltello che recava le tracce della vittima, posto che se l'errore è idoneo ad invalidare i risultati delle analisi, non può che travolgerli tutti, indistintamente.

2.1.11 mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità quanto alla analisi delle impronte e delle altre tracce: anche in ordine alle tracce impresse con il

sangue da piede nudo sul tappetino del bagno, nonché quelle esaltate con luminol sul pavimento del corridoio riportabili al piede nudo dei due imputati, la corte territoriale avrebbe travisato completamente il significato delle conclusioni del perito ing. Rinaldi, direttore della Sezione Impronte della Polizia di Stato, mostrando di non avere ben compreso che il limite che venne evidenziato dell'analisi di impronte di piedi riguardava tutte le impronte di piedi, attesa l'assenza delle minuzie che caratterizzano i polpastrelli delle dita di una mano, sulla pianta podalica e sulle dita dei piedi. Ma dopo aver criticato il valore indiziario della perizia, la corte si sarebbe avventurata ad attribuirle al piede scalzo del Guede, ipotizzando contro ogni emergenza (che lo davano tutte come calzato) che si fosse sfilato una scarpa per lavarsi il piede troppo sporco di sangue. Senza nulla opporre alle stringenti argomentazioni della Corte di primo grado che avevano disatteso gli argomenti usati dal prof. Vinci, Consulente tecnico di parte, che ebbe ad utilizzare la griglia di Robbins per l'allineamento delle impronte da comparare, partendo da un punto di riferimento diverso da quello utilizzato dai tecnici della scientifica, in conformità alle specifiche indicazioni sul punto della letteratura. Quanto alle impronte di piede nudo esaltate con il luminol lungo il corridoio della casa di via della Pergola, veniva ritenuto illogico il ragionamento dei giudici a quibus, secondo cui le impronte sarebbero compatibili con quella dei due imputati in ipotesi lasciate in altre occasioni, posto che il luminol esalta principalmente le tracce di sangue e poichè non vi era prova che sul pavimento vi fosse stato altro materiale sensibile al luminol; viene contestato che si possa ipotizzare che la Knox e Sollecito avessero i piedi imbrattati di sangue in occasione precedente e diversa da quella dell'omicidio. Neppure le tracce rilevate nel bagno piccolo sono state risparmiate dalla bocciatura, per l'irragionevole motivo che le tracce di sangue contenenti DNA della Knox e della Kercher sarebbero il frutto di una mistura scaturita dall'errore di refertazione della Scientifica che avrebbe commisto il sangue della vittima portato nel bagno da chissà chi, con altro materiale biologico di Amanda Knox apposto precedentemente al delitto. L'argomento non avrebbe neppure tentato di giustificare la singolare coincidenza della presenza del DNA di Amanda in tutte le tracce miste al sangue della vittima, in difetto, tra l'altro della presenza del DNA di altri che potessero spiegare chi e come avvenne il trasporto del sangue della Kercher.

2.1.12 Travisamento della prova ed illogicità della motivazione, violazione di norme processuali, quanto alla presenza degli imputati sul luogo del delitto: la Knox ebbe a riferire alle sue amiche che testimoniarono sul punto, di aver trovato lei il cadavere, che era dentro l'armadio, che la vittima era coperta da una trapunta, che spuntava fuori un piede, che le avevano tagliato la gola e che c'era

sangue dappertutto, circostanze non apprese al momento in cui fu sfondata la porta della stanza della vittima, poichè pacificamente in quel momento i due imputati non erano presenti, di talchè tale esatta realtà rappresentata non poteva che essere ritenuta frutto di conoscenza diretta dei fatti, antecedente il momento di sfondamento della porta, che si poteva conciliare solo con la presenza della imputata al momento del fatto. Il comportamento di Amanda dopo la scoperta del delitto era quindi altamente indiziante, ma sul punto la corte avrebbe immotivatamente escluso la rilevanza del comportamento post delictum, affermando che diverse possono essere le reazioni, laddove in tal caso si avrebbe riguardo non a reazioni emotive, ma a dati di conoscenza esternati con allarmante precisione. Né poteva essere trascurato che alle 12,47 e 23 del 2.11.2007, la Knox telefonò alla madre in America dove erano le tre di mattina, (prima che il Sollecito telefonasse alla sorella alle ore 12,50 e quindi al 112), che la telefonata irruppe in piena notte in America, prima che venisse scoperto il cadavere della Kercher, con il che il dovevasi rilevare che la giovane telefonò alla madre per comunicarle un turbamento nato in lei prima della scoperta del cadavere. Sul punto che costituì un profilo indiziaro esaminato dalla corte d'assise, i giudici di secondo grado non ebbero a valorizzare alcunché.

2.1.13 Illogicità della motivazione in relazione alla telefonata del Sollecito ai Carabinieri la mattina del 2.11.2007, allorquando disse che non c'era furto e che non avevano portato via niente, laddove invece alla Polizia Postale che ignara si era presentata per riconsegnare i telefonini dispersi, disse che erano in attesa dei carabinieri, essendo stato denunciato un furto. Contrariamente a quanto ritenuto dai secondi giudici, il Sollecito usò correttamente la parola furto, come sinonimo di asportazione; Sollecito dimostrò di avere contezza della reale situazione, cioè che dalla casa non fu asportato alcunché, circostanza che avrebbe dovuto essere ritenuta significativa della presenza del soggetto sul luogo, al momento del fatto.

2.1.14 Violazione delle norme processuali ed illogicità della motivazione quanto alle dichiarazioni rese in appello dal Guede: contrariamente a quanto consegnato dalle carte processuali, la corte di secondo grado avrebbe addossato all'accusa il fatto che il Guede non fosse mai comparso, laddove lo stesso fu citato, ma si avvale della facoltà di non rispondere, essendo ancora imputato di reato connesso in quel momento, facoltà che non gli spettò più in seconde cure, quando ormai era passata in giudicato la sentenza di condanna. Pertanto in secondo grado, quando venne sentito, il Guede non si avvale della facoltà di non rispondere sulla posizione di terzi e di fatto ebbe a rispondere, cosicché il profilo attiene alla sua affidabilità. Il giudizio di inattendibilità assoluta espresso sulle dichiarazioni del medesimo non sarebbe corretto, posto che sulla presenza di altri sul luogo del delitto il Guede non ebbe mai a modificare versione, indicando


sempre gli attuali imputati. Sul piano giuridico andava escluso il riferimento all'art. 111 c. 3 Cost. e 526 c. 1 bis cod.proc.pen. per fondare l'inattendibilità del Guede, posto che l'art. 210 c. 4 cod.proc.pen. gli consentiva di non rispondere in primo grado perchè imputato in processo connesso, l'art. 197 c. 4 bis cod.proc.pen. non lo obbligava a deporre in appello su fatti su cui era stata pronunciata condanna nei suoi confronti, visto che egli aveva negato la propria colpevolezza o non aveva reso dichiarazioni, cosicchè il Guede si avvale delle facoltà concessegli dalla legge ed il fondare sull'intervenuto esercizio di un diritto il giudizio di inattendibilità costituisce errore di diritto. Guede rese le dichiarazioni che poteva rendere, rispondendo sul contenuto della lettera inviata all'emittente televisiva in cui indicava i due imputati come presenti sul luogo del delitto e come gli autori dell'omicidio; I riscontri sul punto provenivano dal memoriale della Knox in cui la stessa si pose in via Della Pergola, allorchè Meredith venne uccisa. Il ragionamento seguito dalla Corte di seconde cure, secondo cui poichè Guede non menzionò i due imputati nella chat che inviò all'amico Benedetti -in cui disse di essersi trovato nella casa in questione alle 21/2,30- dimostrerebbe che i due non erano presenti, sarebbe del tutto privo di base logica, visto che in detta chat il Guede non aveva affatto l'intenzione di chiarire gli accadimenti, avendo cercato di anticipare la sua presenza (che non poteva negare) nella casa di via Della Pergola.

2.1.15 Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla ritenuta insussistenza della simulazione di reato: l'assoluzione dei due imputati dal reato di simulazione, con la formula perché il fatto non sussiste, non conseguì al mancato accertamento della loro penale responsabilità, ma sarebbe stata invece la conseguenza del paradossale riconoscimento della responsabilità del Guede, che non era imputato in detto processo, ad avere commesso il tentato furto, che tra l'altro era stato condannato in via definitiva con la sentenza acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen. per il reato di omicidio aggravato, ma non per la simulazione di reato, riconosciuta in sentenza, ma ritenuta attribuibile ai concorrenti nel reato. Gli argomenti prospettati dalla corte d'appello non sarebbero in grado di sostenere la tesi opposta a quella sostenuta in primo grado in aderenza ai dati disponibili, non avendo dimostrato come il ladro avesse potuto pensare di salire di notte senza scala, come poteva spiegarsi l'assenza di tracce, considerato che la salita avrebbe dovuto avvenire due volte, la prima per aprire le persiane e la seconda dopo il lancio del sasso, come poteva essere spiegato che i vetri rotti siano stati trovati tutti all'interno della casa e non abbiano ostacolato la salita dell'arrampicatore, che non lasciò tracce di sangue sul davanzale. Se poi il ladro avesse davvero rotto il vetro prima di entrare, non si vede come i vetri si potessero trovare anche sotto i vestiti. Ancora si chiede il ricorrente come ciò possa essere avvenuto quando la Kercher era ancora sveglia, come abbia potuto il

ladro fare tutta questa fatica per poi non sottrarre nulla, se non i telefoni della predetta, una volta fattosi prendere dalla frenesia omicida, dopo un approccio violento, anche sotto il profilo sessuale. Le ipotesi alternative formulate dai giudici a quibus avrebbero dovuto essere provate con un ragionamento induttivo ed invece non solo non vennero sottoposte a vaglio logico e a verifica con le risultanze processuali, ma furono certezze da cui vennero fatte scaturire conseguenze fallaci quanto l'ipotesi iniziale, con un ragionamento circolare assolutamente censurabile .

2.1.16 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, in relazione al ritenuto delitto di calunnia. La corte di seconde cure nel riconoscere il reato di calunnia in capo alle Knox, escluse ogni rapporto con l'omicidio. Non sarebbe stato spiegato da dove abbia desunto la corte che la giovane imputata fosse stressata dagli interrogatori e che quindi abbia commesso la calunnia per "liberarsi" dalle domande degli inquirenti, visto che nessuno dei ragazzi che abitavano quella casa, nessuna delle amiche della Kercher e di quanti altri nei giorni immediatamente successivi all'omicidio furono convocati e sottoposti ad audizioni, ebbe l'insana idea di commettere una calunnia per liberarsi del peso dell'incombente; doveva essere considerato che fu la Knox ad essere andata -sua sponte- in Questura per accompagnare Sollecito; quelli che la Corte chiama interrogatori altro non erano che sommarie informazioni, a cui la giovane venne sottoposta senza forzatura alcuna; l'indicazione del Lumumba non fu affatto suggerito dalla polizia che chiese alla Knox semplicemente se avesse risposto al messaggio che questi le ebbe ad inoltrare e che risultava dal suo cellulare ed alla risposta negativa della giovane le venne opposto che invece risultava essere stata data risposta. Ma nulla era emerso su quest'ultimo prima che la sventurata ne facesse il nome, pur sapendolo innocente. Questa convinzione di innocenza non poteva però che nascere dal fatto che ella era a conoscenza degli autori del reato, per avervi direttamente partecipato, laddove la corte d'appello giustificò la sua conclusione asserendo che la Knox era consapevole dell'innocenza di Lumumba perché la mancanza di elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith le facevano ritenere sicura l'estraneità del Lumumba al delitto, pur se effettivamente innocente essa stessa e lontana dalla casa di via della Pergola. Oltre che fallace di per sé, il ragionamento non mise in conto i dati di fatto contrari , cioè l'essere stata proprio la Kercher il tramite di conoscenza tra la Knox ed il Lumumba. La contraddittorietà sarebbe così manifesta.

2.2 Le parti civili Stephanie Arline Lara Kercher (sorella della vittima) con l'avv. Vieri Enrico Fabiani, Arline Carol Mary Kercher (madre della vittima) con



l'avv. Francesco Maresca, Jhon Ashley Kercher e Lyle Kercher (fratelli della vittima), nonché Jhon Leslie Kercher (padre della vittima), con quattro distinti atti, tutti sempre anche a firma dell'avv. Maresca, interponevano ricorso deducendo argomenti assolutamente sovrapponibili che si possono congiuntamente riportare in più schematici termini, considerato che in buona misura ricalcano gli argomenti più ampiamente sviluppati dal ricorso del Procuratore Generale di Perugia:

2.2.1 mancanza di motivazione dell'ordinanza 18.12.2010, contraddittorietà e manifesta illogicità con cui venne disposta una nuova perizia in appello: l'unico ragionamento utilizzato in detta decisione di rinnovazione istruttoria sarebbe stato la difficoltà scientifica dell'apprezzamento, senza dettagliare le mancanze degli accertamenti svolti.

2.2.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 360 cod.proc.pen., in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.; la corte di seconde cure avrebbe sottovalutato che gli accertamenti condotti furono svolti nel contraddittorio, che in detta sede nulla all'epoca venne eccetto quanto alle attività di repertazione e di laboratorio, né vennero avanzate riserve di incidente probatorio, mostrando quindi acquiescenza alle procedure. Non solo, ma la corte avrebbe sostenuto la necessità di rinnovare la perizia per dirimere i contrasti creatisi tra i consulenti, laddove poi su altri aspetti di natura scientifica la corte senza ausilio peritale, avrebbe usato argomentazioni scientifiche dei consulenti della difesa degli imputati, senza dare ragione della scelta di dette opzioni. L'incertezza manifestata avrebbe dovuto spingere la corte a cercare "sicurezza peritale" per l'esame di tutti i reperti utilizzati in primo grado, a supporto della sentenza di condanna, senza effettuare una discrezionale separazione e graduazione di fatto degli stessi, come se non avessero identico valore indiziario. L'articolato sviluppo degli accertamenti operato dai primi giudici si scontra con illogiche e contraddittorie applicazioni valutative nella seconda sentenza, sia in relazione all'orma sul tappetino, sia in relazione alle impronte esaltate dal Luminol, sia in relazione alle impronte senza profilo biologico, sia in riferimento alle tracce ematiche nel sangue, profili in cui il superamento della prima motivazione non è mai stato adeguatamente supportato.

2.2.3 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'utilizzazione del principio del ragionevole dubbio a sostegno dell'ordinanza del 18.12.2010: la decisione di condanna, al di là del ragionevole dubbio, poteva intervenire anche all'esito della perizia disposta in seconde cure, in quanto l'esame degli indizi doveva essere globale e congiunto, potendo risultare sopportabile la fallacia in ipotesi di taluno di questi, purché i rimanenti fossero -come dovevano essere ritenuti- sufficienti al raggiungimento del grado di certezza necessario,

poiché ciò che si chiede ai singoli elementi di prova immessi nel circuito valutativo è di esibire credenziali di corrispondenza al reale coincidenti, quanto meno con la preponderanza probabilistica. La prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio può poggiare su elementi indiziari non altrettanto certi tra loro, cioè non corredati del medesimo grado di probabilità.

2.2.4 mancanza di motivazione dell'ordinanza 7.9.2011 di rigetto di nuova perizia richiesta dal pm, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza sul punto: la Corte avrebbe negato l'accertamento sulla nuova traccia individuata sul coltello ottenuta dai periti Vecchiotti e Conti, sulla base di un giudizio scientifico (pochezza del reperto) in palese contrasto con l'iniziale tema di indagine e soprattutto disancorato dai dati di evoluzione della strumentazione utilizzabile allo scopo.

2.2.5 contraddittorietà della motivazione delle ordinanze emesse in data 18.12.2011 e 22.1.2011, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza sul punto, quanto all'acquisizione dei documenti allegati agli atti di appello, essendo stata omessa ogni valutazione, quanto all'essenzialità di tali documenti, in violazione dell'art. 603 cod.proc.pen. (ad es. quanto alla perizia sul computer del Sollecito). Non solo, ma trattandosi per lo più di verbali di indagini difensive svolti dopo la sentenza di primo grado, andavano depositati nel fascicolo ex art. 433 cod.proc.pen., prevedendosi l'eventuale acquisizione nel fascicolo del dibattimento solo su accordo delle parti, con il che l'acquisizione disposta risulterebbe in violazione del regime dell'utilizzabilità degli atti.

2.3 Amanda KNOX infine interponeva ricorso per tramite dei suoi legali avverso la sentenza, nella parte in cui era stata affermata la sua colpevolezza per il reato di calunnia (capo F), ai danni di LUMUMBA Patrick, deducendo quattro motivi:

2.3.1 violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità quanto alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia, per carenza dell'elemento materiale e psicologico del reato: è stata la stessa corte ad aver ritenuto la calunnia annidarsi nelle dichiarazioni spontanee e nel memoriale della Knox, riconosciuti però come atti non rappresentativi del reale accadimento della vicenda. Se allora era così manifesta la non corrispondenza agli avvenimenti accaduti, il reato di calunnia non sarebbe configurabile, perché carente di certezza ed univocità non essendo sufficiente un'ipotesi, una maldicenza, un suggerimento proposto nell'errato intendimento di collaborare alle indagini. Non solo, ma la pista indicata confusamente dalla giovane imputata era tutta da verificare. E' stato sottolineato che gli atti valutati dai giudici di merito e posti a base dell'accusa di calunnia, vennero assunti senza il previo espletamento da parte dell'autorità procedente

dell'informazione delle guarentigie dell'indagata (diritto di difesa); sarebbero poi stati del tutto carenti le scansioni temporali, gli avvertimenti e le domande previste dagli artt. 64, 65 e 364 cod.proc.pen. Inoltre sarebbe carente l'elemento psicologico, mancando la piena consapevolezza dell'innocenza del Lumumba: la dichiarazione ambigua delle ore 5,45 era da interpretare alla luce del successivo memoriale. La Knox non ebbe mai ad evidenziare l'intenzione dolosa che caratterizza il reato; con l'esclusione dell'aggravante i giudici di secondo grado diedero atto che non vi era motivo di accusare un innocente .

2.3.2 violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 181, 191 cod.proc.pen. e 54 cod.pen: le dichiarazioni spontanee ed il memoriale risultano assunti in violazione dei principi generali della tutela della libertà morale dell'indagata, visto che la stessa venne sottoposta ad esami e interrogatori nei giorni 2,3,4,5, e 6 novembre 2007, fino al momento del fermo. La stessa all'epoca aveva venti anni, non conosceva bene la lingua italiana, doveva valutarsi che le dichiarazioni le rese in una situazione di alterazione della capacità di intendere e volere a seguito della pressioni subite, giungendo ad affermare qualcosa di non vero senza averne consapevolezza alcuna, spinta solo dal desiderio di togliersi da quella situazione. Non solo, ma doveva essere considerata l'esimente dello stato di necessità a fronte di un imminente pericolo che poteva evitare solo indicando un nome per placare l'insistenza accusatoria degli investigatori.

2.3.3 violazione dell'art. 51 cod.pen: la composita situazione psicologica della Knox connoterebbe la certezza della stessa di esercitare un diritto di giustificazione anche putativamente estensibile all'accertamento e coinvolgimento di terzi, rivelatosi estraneo.

2.3.4 violazione degli artt. 125 c. 3 , 546 c. 1 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla entità della pena che sarebbe stata inflitta in misura decisamente superiore al minimo, senza specificazione delle ragioni, ma facendo solo riferimento alla gravità del fatto.

3. Sono stati depositati, nelle more della discussione, una memoria e motivi aggiunti da parte della difesa della Knox ed una memoria difensiva da parte della difesa del Sollecito.

3.1.1 Con motivi aggiunti la difesa della Knox insiste sulla contraddittorietà e manifesta illogicità tra i motivi e le conclusioni del PG ricorrente e deduce la non corretta applicazione degli artt. 581, 597 e 614 cod.proc.pen. Secondo la difesa, il PG ricorrente per cassazione ha chiesto a questa Corte di annullare la sentenza della corte d'assise d'appello 3.10.2011 , con rinvio ad altro giudice a norma dell'art. 623 cod.proc.pen., quindi ha chiesto l'annullamento per

tutte le statuizioni della sentenza in questione, sia di assoluzione che di condanna, così aderendo in via formale alla richiesta difensiva di annullamento del punto della sentenza che condanna la Knox per calunnia. In proposito il PG ha formulato specificatamente il motivo 10 di ricorso, avente per oggetto "il mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico nel delitto di calunnia", cosicchè questa Corte avrebbe solo la facoltà di rideterminare la pena e quindi di annullare con rinvio, essendo stato chiesto l'annullamento di tutta la sentenza, anche per il capo di condanna della Knox, inibendo così ulteriore pronuncia sul punto, visto che le parti concordano nelle formali conclusioni.

3.1.2 Con un secondo motivo aggiunto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63,64 e 374 cod.proc.pen. La sentenza di appello individua l'elemento materiale della calunnia nelle dichiarazioni spontanee rilasciate dalla Knox, il 6.11.2007 e nel memoriale da lei successivamente sottoscritto, atti ritenuti utilizzabili. Obietta la difesa che l'atto indicato come spontanee dichiarazioni in via sostanziale era un atto ex art. 64 cod.proc.pen., che doveva esser preceduto dal fondamentale incumbente di informazione di garanzia. Nella sentenza impugnata, detto atto viene qualificato come "interrogatorio", la stessa corte nega il profilo della spontaneità delle dichiarazioni. Se dunque ha da essere un interrogatorio tale atto, le regole generali dell'interrogatorio sarebbero state non solo pretermesse, ma violate. Inoltre la giovane imputata sarebbe stata assistita da un'interprete che non solo traduceva, ma forzava la prevenuta a ricordare, con il che sarebbe stata utilizzata una tecnica idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione e ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti, con la conseguenza che sarebbe carente l'elemento materiale della calunnia. Non solo, ma la Knox in quella notte era in condizioni di particolare alterazione psicologica tale da non poter esprimere una libera volontà, di conseguenza non sarebbe imputabile per la falsa accusa mossa al Lumumba, anche quando ebbe a confezionare il memoriale.

3.1.2 Con una memoria, la difesa Knox contesta duramente l'impostazione del ricorso del PG che ha stigmatizzato una serie di passaggi logici della Corte d'appello indicati come "*petitio principii*", cioè come conclusioni provate da un medesimo presupposto. Secondo la difesa, la sentenza di seconde cure sarebbe strutturata su una analisi paralogica degli indizi assunti. Viene ribadita la tesi della insufficiente professionalità degli investigatori che avrebbero dovuto difendere gli errori iniziali, a dispetto degli sviluppi successivi delle indagini e delle prove, quali l'arresto del Guede in Germania, il disconoscimento dell'orma del Sollecito nella casa del delitto, l'assenza di movente, la presenza di un alibi, l'assoluta insufficienza di materiale genetico per qualsiasi conclusione rilevante, la trascuratezza nell'applicazione dei protocolli internazionali degli esami genetici, la

proposizione di testi inattendibili quali Curatolo, Quintavalle, Kocomani e Monacchia, che avrebbero offerto i loro contributi solo a distanza di tempo dai fatti.

Quanto alla contestata accusa di avere i giudici di secondo grado parcellizzato gli indizi, la difesa oppone che gli elementi d'accusa non avevano la struttura dell'indizio per la loro mancanza di gravità, con il che il collegamento di concordanza si dimostrò impossibile per l'ampia e completa disamina delle possibili varianti.

Del tutto incongruo sarebbe l'addebito in ordine alla mancata utilizzazione della sentenza in capo a Rudy Guede, atteso che nella sentenza della Cassazione sarebbe stata respinta la tesi del concorso nella commissione del reato.

Quanto alla contestata valutazione del memoriale redatto dalla Knox il 6.11.2007, alle ore 12 circa, vien fatto di rilevare che il memoriale fu esaminato e alla fine fu scritto dai giudici di seconde cure che non meritava attendibilità sotto il profilo sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda. Questo alla luce del compendio via-via delineatosi.

Quanto alla perizia in appello, la seconda corte d'assise ha ritenuto con congrua motivazione di dover disporre un nuovo accertamento, in presenza di prova decisiva, in materia particolarmente complessa, chiedendo l'opinione di esperti di particolare eccellenza, non ritenendosi in grado di adottare una corretta decisione. Né avrebbe pregio la deduzione sulle modalità dell'assunzione della prova in primo grado, che non ha riguardato i due reperti in questione oggetto della valutazione in appello. Quanto poi al rigetto di una terza perizia, è stato congruamente motivato con il fatto che le tracce non avrebbero mai potuto portare ad una risposta convincente, né essere di aiuto al giudice nella ricerca della verità.

Sul testimoniale (Aviello, Curatolo e Quintavalle) sarebbe stata offerta adeguata motivazione quanto all'inattendibilità dei testimoni, alla insufficienza della prova, alla non concordanza degli indizi, all'incertezza del fatto.

Quanto all'ora della morte, la corte d'appello non avrebbe negato rilevanza all'urlo ed ai rumori avvertiti dalle tre testimoni escusse, ma valutò l'equivocità e indeterminatezza delle circostanze riferite e dunque la loro inidoneità a stabilire con certezza l'ora della morte.

Sulle indagini genetiche viene ricordato che non sarebbero stati seguiti i protocolli internazionali quanto al confine di fatto del "Low copy number", che non può essere travalicato, pena un risultato inattendibile, non certo, non preciso e quindi non elevabile al rango di indizio. Viene poi contrapposto all'assunto dell'accusa che sarebbe pretestuoso pretendere che sia la difesa, non partecipe nell'acquisizione nella conservazione della prova, ad esser gravata di un onere

probatorio impossibile da assolvere. Viene ricordato, a titolo esemplificativo della manchevolezze, che il coltello fu conservato in una scatola per agenda e che il gancetto del reggiseno della vittima venne rinvenuto quaranta giorni dopo il delitto.

Quanto all'orma sul tappetino, la corte dopo un lungo contraddittorio giunse alla sua conclusione, motivando su ciascun punto avanzato dalle parti e sulla fondatezza delle proposizioni.

Infine, nessun valore poteva essere attribuito al fatto che la Knox ebbe a fare plurime telefonate alla madre quando i fatti si accavallarono e le informazioni furono contraddittorie e parziali.

Quanto infine alla censura sulla simulazione di reato, il Procuratore Generale ricorrente dedurrebbe sostanzialmente un travisamento del fatto che è precluso in detta sede.

Infine viene dedotta l'inaammissibilità del ricorso della difesa di parte civile John Ashley Kercher per tardività, essendo stato depositato il 17.2.2012.

3.2 Con memoria difensiva, la difesa Sollecito fa rilevare come le impugnazioni non abbiano tenuto in conto che la vera anomalia fu rappresentata da una sentenza di prime cure che si basava su accertamenti inattendibili, laddove la perizia genetica disposta in secondo grado avrebbe permesso di sgretolare il teorema accusatorio, fondato su fragilissime congetture, oltre che su analisi prive di spessore tecnico. Viene quindi dedotta, in primis l'inaammissibilità dei ricorsi, fondati su una rivisitazione dei fatti che lascia presagire la sollecitazione di un terzo giudizio di merito, non consentito dal nostro sistema processuale. Viene ricordato che è preclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice di merito quanto alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova .

In ordine alla deduzione di petitio principii, censura con cui si assume la tendenza della corte d'assise d'appello di aggirare la questione, facendo ricorso ad argomenti circolari, ad opinione della difesa sarebbe aspecifica, così come aspecifica sarebbe la lamentata violazione dei principi del giusto processo per non avere la corte trascurato gli aspetti confortanti l'ipotesi accusatoria.

L'acquisizione in funzione probatoria della sentenza emessa nei confronti di Rudi Guede non poteva avere efficacia vincolante, come correttamente ritenuto, a fronte di dati emersi, che smentivano l'ipotesi del concorso. La lamentata mancata valutazione del memoriale integra una censura che invoca un apprezzamento di fatto non consentito. Tanto più che la corte di secondo grado avrebbe ben motivato sulla pressioni psicologiche a cui fu sottoposta la Knox, sullo stato di shock emotivo in cui versava, confermato anche dall'interprete Anna Donnino, che la portò a menzionare Lumumba, dichiarazioni che non potevano essere

utilizzate per rappresentare la realtà degli accadimenti: infatti, la giovane imputata era una ventenne, americana, da poco nel nostro paese per motivi di studio, con scarsa padronanza della nostra lingua, che improvvisamente fu catapultata in una situazione a lei sconosciuta, trattenuta in Questura, sottoposta a notevolissime pressioni psicologiche e sentita senza la presenza di un avvocato.

L'ordinanza con cui venne disposta la perizia genetica in seconde cure fu ampiamente motivata e non merita censura, atteso che i primi giudici avevano ritenuto che il complessivo apporto dialettico proveniente dai consulenti di parte consentisse alla corte di avere chiari i termini della questione, laddove i giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che l'individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risultava profilo di particolare complessità per l'obiettivo difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche. In sostanza, la corte secondo la difesa, era del tutto legittimata a disporre perizia anche nella prospettiva di riforma della sentenza, non essendole fatto carico di compiere apprezzamenti tecnico scientifici in maniera del tutto solitaria, senza potersi avvalere di esperti.

Quanto alla traccia B sulla lama del coltello, gli accertamenti tecnici sarebbero da ritenere inattendibili, poiché non sussistevano elementi probanti la natura ematica della traccia; il campione indicato era un *low copy number*, quindi si imponeva l'adozione delle cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale, ragion per cui non poteva essere ritenuta la traccia riportabile alla vittima Meredith Kercher, non potendosi neppure escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B) sulla lama del coltello potesse derivare da fenomeni di contaminazione, verificatisi in una qualunque fase della refertazione e/o manipolazione. Sulla traccia 165B sul gancetto del reggiseno della vittima, vi sarebbe stata un'erronea interpretazione del tracciato degli STRS autosomici, un'errata interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma Y, non sarebbero state eseguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli di raccolta e campionatura, non potendosi escludere che i risultati ottenuti fossero derivati da fenomeni di contaminazione ambientale, ovvero di contaminazione in una qualunque fase della refertazione e/o manipolazione. Dunque l'iniziativa di disporre perizia si sarebbe dimostrata, secondo la difesa, con la scienza del poi, assolutamente indispensabile per attestare la inaffidabilità delle metodologie utilizzate dalla polizia scientifica, sia in sede di refertazione, che in sede di analisi.

Il fatto che sia stata negata l'integrazione della perizia disposta, per compiere un'analisi genetica sulla nuova traccia campionata dai periti sulla lama del coltello (traccia I), in prossimità del punto in cui la dott.sa Stefanoni aveva rilevata una traccia della Kercher, sarebbe stato sorretto da adeguata motivazione

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'E' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex cursive signature, possibly 'P. Kercher'.

fondata sul fatto che il risultato ottenuto non sarebbe stato attendibile per la mancata conformità ai protocolli internazionali, atteso il quantitativo insufficiente. Il diniego di perizia poi non rientra tra le censure deducibili per cassazione, né si sarebbe in presenza di una lesione del diritto alla prova contraria, visto che la procura non aveva formulato in sede di conferimento dell'incarico richieste ed osservazioni in tale senso.

La mancata audizione dell'Aviello è frutto di una corretta procedura, dal momento che il pm in secondo grado aveva sostenuto che il teste era mendace, cosicché era naturale che ne venisse esclusa una nuova audizione. Tanto più che i testi Chiacchiera e Napoleoni (investigatori) ribadirono in secondo grado che il prevenuto era del tutto inaffidabile. Il fatto che sia stato consegnato alla Corte il verbale delle dichiarazioni dell'Aviello, senza che ne fosse disposta l'audizione in contraddittorio, non consente di eccepire la inutilizzabilità dell'atto, poiché è la parte pubblica che ha dato corso alla nullità.

Sulla ritenuta inattendibilità del teste Quintavalle, i giudici hanno correttamente evidenziato l'emersione del teste solo a distanza di un anno dall'accaduto, a dispetto del fatto che quando venne sentito nell'immediatezza non rivelò di aver visto la Knox. In questo caso si pretenderebbe una rivalutazione della testimonianza non consentita, atteso che la testimonianza sarebbe stata correttamente esaminata dai giudici di secondo grado, sul presupposto della distanza temporale con cui il suo contributo venne offerto agli inquirenti. Le dichiarazioni del teste furono del resto confrontate con quelle delle sue dipendenti che avrebbero riferito i dubbi prospettati dal Quintavalle sulla sua esatta identificazione. Non vi sarebbe quindi illogicità della motivazione, poiché l'illogicità deve essere percepita *ictu oculi*, dovendo risultare ininfluenti invece le minime incongruenze.

Parimenti sulla testimonianza Curatolo i ricorrenti avrebbero operato una nuova incursione nel merito, laddove la corte diede ampia ragione del giudizio di inattendibilità espresso, per il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo, per la sua personalità (essendo gravato da precedenti penali) e soprattutto per l'intervenuta acquisizione di dati di fatto contrastanti con la sua versione, quali il fatto che la sera in cui vide i due imputati sulla piazza venne da lui indicata come la sera della festa di Halloween (31 ottobre), il fatto che riferì che vi era molto movimento e che fossero presenti molti giovani in attesa di essere portati con i pulman presso le discoteche, circostanze questa smentita dal testimoniale. La doglianza proposta sarebbe quindi inammissibile, oltre che sfornita di rilevanza, non ricorrendo la lamentata illogicità e contraddittorietà della decisione.

Per ciò che riguarda l'orario della morte, la corte d'appello avrebbe riconosciuto la difficoltà di fissare la data della morte in base a criteri medico



legali, escludendo che il vuoto probatorio potesse essere colmato ricorrendo ad argomenti di natura congetturale, quali quelli offerti dalle testimonianze che si riferivano ad urlo o a passi sul viottolo adiacente via della Pergola, temporalmente incerti. Ma anche sul punto viene ripetuto che il sindacato di legittimità è limitato al controllo sul rispetto dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove, in base ai consueti parametri di completezza, correttezza e logicità del discorso motivazionale, laddove non è possibile un nuovo accertamento fattuale, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. La corte d'appello avrebbe poi valorizzato la dichiarazione del Guede ad un amico e nell'esplicazione del suo libero convincimento ebbe ad effettuare una valutazione di detta conversazione, ritenendola utile ai fini del dato dell'orario, visti gli innumerevoli elementi di prova che conclamavano la sua presenza sul luogo del fatto. All'equivocità del significato dell'urlo accreditato dalla teste Capezzali, la corte avrebbe opposto la verosimiglianza di una serie di elementi che presentavano un collegamento più stretto con i movimenti e le intenzioni della vittima. Nessuna alternativa ricostruzione è ammessa, ma solo la verifica se la giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Sulle indagini genetiche, i giudici del secondo grado si sono adeguati alle conclusioni peritali, senza che sorgesse loro l'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica della tesi peritale. La tesi della Procura Generale ricorrente sarebbe quindi una generica lagnanza, priva di solidità, considerato che i giudici di seconde cure avrebbero ampiamente e logicamente valutato i dati scientifici, tratti dalle consulenze, pervenendo ad una valutazione finale incensurabile, avendo dato conto delle varie posizioni.

Quanto alle orme del piede nudo, riportabile secondo la Polizia Scientifica al Sollecito, rilevata nel bagno della casa di via della Pergola, la difesa fa notare che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici dell'appello si sarebbero limitati a ritenere che la semplice analisi dell'impronta plantare sfornita per caratteristiche di un alto coefficiente individualizzante, non fosse di per sé sufficiente ad individuare il soggetto a cui l'impronta si riferisce, con un ragionamento assolutamente coerente, dovendosi ritenere un elemento probatorio sfornito di piena valenza persuasiva. In questa cornice, la corte di seconde cure ha valorizzato le considerazioni del prof. Vinci che aveva evidenziato la caratteristica morfologica del piede del Sollecito, rappresentata dalla rilevante assenza di continuità nell'impronta di riferimento raccolta mediante inchiostatura della pianta e successivo appoggio su di un foglio collocato su superficie liscia, giungendo ad evidenziare che nell'orma impressa l'alluce ed il metatarso erano uniti in un'unica macchia ematica. Giunsero quindi a concludere i giudici

dell'appello che se l'orma fosse stata del Sollecito, l'alluce sul tappetino non avrebbe dovuto avere una conformazione quadrangolare, poiché l'impronta di comparazione lasciata dal piede destro del Sollecito mostrerebbe un alluce triangolare. Le doglianze avanzate dal ricorrente sconfinerebbero nel merito, sollecitando un'alternativa ricostruzione del fatto storico.

Sulle tracce esaltate con il Luminol, il ricorrente avrebbe cercato di forzare la tenuta dell'iter logico con gracili argomenti (quale il fatto che sarebbe illogico pensare che i due fidanzati avessero avuto i piedi imbrattati di sangue in occasioni diverse dall'omicidio), poiché come rilevato dalla corte d'appello, le indicazioni delle schede SAL del laboratorio della Polizia Scientifica su tali impronte danno atto che venne effettuata la diagnosi generica di sangue con esito negativo, per la pochezza del materiale biologico a disposizione.

Sulle tracce di sangue nel bagno piccolo della casa di via della Pergola, contenenti DNA della Knox e della Kercher, la difesa oppone che le considerazioni svolte dai giudici a quibus, secondo cui la refertazione mediante struscio dal bordo fino allo scarico e viceversa su entrambi i lati con il medesimo tampone, nel lavandino e nel bidè, era la procedura meno indicata per un risultato tranquillante, non possa essere contestata.

Sulla presenza degli imputati sul luogo del delitto, i ricorrenti propongono valutazioni in fatto ancorandole alle dichiarazioni della Knox del 2 novembre, alla telefonata di questa alla madre, alla telefonata del Sollecito ai Carabinieri. Nel giudizio di legittimità, ricorda la difesa, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella riconsiderazione della gravità degli indizi, in quanto ciò comporterebbe apprezzamenti di merito.

Sul valore delle dichiarazioni di Guede in appello, ribadisce la difesa che il prevenuto durante il processo dei due imputati, di primo grado, non si sottopose all'esame frontale dei difensori, cosicché fu corretto dire che questi non fu mai interrogato. Il fatto che non sia stato valutato che il Guede ebbe a rappresentare in una lettera inviata ad un'emittente televisiva che i due fidanzati erano presenti sul luogo del fatto e di esser stati gli autori dell'omicidio, è conforme ai parametri che regolano la formazione della prova nel contraddittorio, cosicché non poteva essere riconosciuto a detto scritto, alcuna attitudine dimostrativa. Tanto più che dopo che era fuggito il Guede e che in una chat con un amico, non aveva affatto menzionato i due fidanzati come autori del delitto. Peraltro il giudizio di totale inaffidabilità espresso sul Guede risulta affermato anche dalla stessa Corte di legittimità, nella sentenza di definitiva sua condanna del 16.1.2010.

Quanto alla simulazione del reato, la censura sul punto avanzata sarebbe parimenti inammissibile a detta della difesa, in quanto proclamando l'innocenza del Sollecito, i giudici a quibus non hanno potuto fare altro che negare la



sussistenza del fatto; il dato che tale reato sia stato ritenuto sussistente nel giudizio abbreviato che vide protagonista il Guede, non costituisce un'aporia, poiché la conclusione è intervenuta alla luce di un compendio molto più limitato. La corte d'appello ha ritenuto in concreto che fossero prospettabili almeno due e più persuasive ricostruzioni del fatto storico, cosicché ha minato alle fondamenta la decisione di condanna che presupponeva come solo Sollecito e la Knox potessero avere avuto interesse a simulare il furto.

Sul mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico nel delitto di calunnia, la difesa interessata seppure soltanto indirettamente alla deduzione che concerne direttamente la sola Knox, ha osservato che più che denunciare un vizio, verrebbe sollecitato un diverso apprezzamento. Il vizio dovrebbe risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, laddove i ricorrenti avrebbero fatto richiamo ad atti processuali che non contraddicono affatto la sentenza impugnata, esistendo un numero elevato di atti in grado di dimostrare la condizione di stress a cui l'imputata fu sottoposta.

Infine, per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, lamenta la difesa che siano state estrapolate dai ricorrenti singoli particolari, omettendo di dare conto dell'insieme degli altri elementi che dimostravano in modo convergente ed univoco l'esistenza di uno shock conseguente alle pressioni subite dalla Knox.

Considerato in diritto

I ricorsi del Procuratore Generale della Corte d'appello di Perugia e quelli delle parti civili sono fondati e vanno accolti, così come è stato richiesto dal Procuratore Generale in udienza. In riferimento ai ricorsi delle parti civili Kercher, che le difese degli imputati hanno indicato come depositati in data 17 febbraio 2012, sollecitandone in maniera più o meno espressa la dichiarazione di inammissibilità, va detto che in calce alla sentenza impugnata è dato leggere la data di deposito del ricorso per cassazione nel giorno del 14.2.2012: l'avv.to Maresca, difensore dei congiunti della vittima, ha dimostrato all'udienza del 25.3.2013, l'esattezza dell'annotazione di cancelleria, producendo copia degli atti depositati presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 582 c. 2 cod.proc.pen. L'impugnazione presentata per conto delle parti civili Kercher non si espone ad alcun rilievo sulla sua tempestività e quindi va dichiarata ammissibile. Deve invece essere rigettato il ricorso interposto da Amanda Knox, relativamente alla condanna a lei inflitta per il reato di calunnia ai danni di Diya Lumumba, detto Patrick. E' da questo capo della sentenza che avrà sviluppo la presente

motivazione, che deve essere preceduta da una breve introduzione sul perimetro entro il quale si è mossa questa Corte, per addivenire alla presente decisione.

1. -(Premesse sui limiti del sindacato di questa Corte)-



1.1 Il compendio probatorio raccolto ed elaborato nei due gradi di giudizio sul fatto di sangue che vide come vittima la giovane studentessa inglese, è senza dubbio a carattere indiziario, poiché mancano fonti che riferiscano o riproducano la consumazione dell'azione delittuosa per averla direttamente vista o registrata. Questo non vuol dire che le c.d. prove critiche o indirette abbiano minore attitudine rappresentativa della prova diretta, poiché l'indizio è qualificato dal suo contenuto e dal suo grado di rappresentatività. Quello che rileva è il procedimento logico, attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti *"alla stregua di canoni di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti , la cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza"* (Sez. Un. Civ. 13.11.1996, n.9961): con l'art. 192 c.2 è stato introdotto - come è stato ricordato in un recente arresto di questa Corte (Sez. I, 20.12.2011, n.47250)- la regola operante nel processo civile relativamente a quegli elementi a cui sul piano logico non possa essere riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove.

Il diritto vivente ha elaborato solidi parametri valutativi in tema di processo indiziario di assoluta uniformità, che mandano al giudice di merito di compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa che per lo più è in termini di mera possibilità, poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi, onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati *"in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale "* (Sez. I , 9.6.2010, n. 30448, Sez. Un. 4.2.1992, n. 6682).

1.2 Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili: la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso

in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. E' stato infatti sottolineato come l'art. 606 c. 1 lett. e) cod.proc.pen. precluda sì al giudice la rivalutazione, ma non gli impedisca affatto di verificare se la valutazione operata sia avvenuta secondo criteri logici " *se cioè i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili*" (Sez. IV, 12.11.2009, n. 48320). E' stato ricordato che questo compito era stato affidato al giudice di legittimità già prima della intervenuta riforma introdotta alla lett. e) dell'art. 606 cod.proc.pen. con legge 46/2006 e che con detta novella il vizio di travisamento della prova è stato portato nell'alveo del vizio di motivazione, senza con ciò rimodulare l'ambito dello scrutinio rimesso al giudice di legittimità, consentendo peraltro alla Corte di Cassazione un limitato accesso agli atti laddove gli stessi, senza necessità di una loro valutazione, ma per la loro stessa valenza esplicativa, abbiano un contenuto tale da incrinare la conclusioni a cui siano giunti i giudici del merito.

1.3 E' dunque attenendosi a questi parametri valutativi, in stretta osservanza del percorso segnato dalla normativa che non consente sconfinamenti, che questa Corte ha condotto l'esame dei plurimi profili di violazione che il Procuratore Generale e le difese delle parti civili hanno avanzato in sede di ricorso, giungendo alla convinta conclusione che la sentenza impugnata risenta di una non corretta elaborazione di tutte le evidenze disponibili, non coordinate tra loro adeguatamente, essendo state tratte talora conclusioni incompatibili con dati acquisiti, in aperta violazione con il principio della completezza della valutazione e con il principio della non contraddittorietà, manifestando di avere trascurato evidenze significative che erano state poste a base del ragionamento probatorio del primo giudice, senza un adeguato discorso giustificativo. Inoltre, la decisione impugnata presenta *ictu oculi* una valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa, senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio raggio, cosicché la parcellizzazione dei singoli elementi ne ha vulnerato la valenza e lo spessore, poiché ne è seguito inevitabilmente un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico indiziario assumono nella valutazione sinergica. L'esame



unitario mancato ha impedito che le lacune che fatalmente ciascun indizio porta con sé fossero colmate con il superamento del limite della capacità di dimostrare di per sé l'esistenza del fatto ignoto, atteso che *"l'insieme può assumere il pregnante ed univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che non costituisce uno strumento meno qualificato, rispetto alla prova diretta o storica, quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il profilo del c.d. libero convincimento del giudice"* (Sez. Un. 6682/1992 sopramenzionata). Regola questa che già l'antico brocardo *"quae singula non probant, simul unita probant"* racchiudeva.


2. (La condanna della KNOX per il delitto di calunnia).

2.1 Il capo della sentenza di condanna della Knox per il reato di calunnia in danno di Diya Lumumba è stato fatto oggetto di doglianze, sia da parte della difesa dell'imputata, che da parte del Procuratore Generale, che ha contestato l'intervenuta esclusione di ogni collegamento con l'omicidio ed il mancato riconoscimento della finalizzazione della azione delittuosa ad allontanare le indagini dai veri colpevoli del fatto criminoso.

Le sentenza di primo e secondo grado sono convergenti su questa unica realtà, che la giovane americana, sottoposta a stringenti richieste di informazioni da parte degli inquirenti nei giorni immediatamente successivi al fatto di sangue, anche in ragione della circostanza che ella si profilava come l'unica delle giovani conduttrici dell'appartamento locus commissi delicti con disponibilità della chiave di accesso, presente in Perugia la sera dei fatti (oltre alla vittima), abbia incolpato ingiustamente Diya Lumumba del delitto di omicidio e violenza in danno della Kercher. La sovrapposizione di valutazione su questo unico punto è riconducibile alla solidità del dato probante , di natura documentale, atteso che l'accusa venne "incartata" nel memoriale del 6.11.2007 , in cui la Knox scrisse di *"vedere Patrick come l'assassino"* e nel verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate, seppure in piena notte, dall'imputata alcune ore prima, con cui ebbe ad indicare il Lumumba come autore dell'omicidio. Il fatto avvenne pacificamente dopo che la Knox ebbe a negare di avere risposto al messaggio che gli aveva mandato Lumumba, con cui le comunicava che non era necessaria la sua collaborazione quella sera nel locale da lui gestito, cosicché quando le venne dimostrato il contrario, ebbe un crollo emotivo e formulò la falsa accusa. Che la giovane fosse perfettamente a giorno della di lui innocenza, era emerso dal contenuto di un colloquio intercorso il 10.11.2007 con la madre, che venne registrato e dunque non poté dare adito a perplessità il suo stato soggettivo che segnò l'assoluta mancanza di volontà di chiarire presso gli inquirenti la falsa indicazione che aveva

loro offerto, quanto meno nei giorni seguenti, visto che a detta sua, provava un forte rimorso. Secondo i giudici di primo grado, poiché la giovane non aveva nessuna ragione di rancore per coinvolgere il Lumumba con un'accusa tanto grave, quanto gratuita, andava inevitabilmente ricondotta la sua azione ad un *commudus discessus* intrapreso per allontanare da sé e dal coimputato qualsivoglia sospetto e per fermare ulteriori prevedibili investigazioni che avrebbero potuto coinvolgere sia lei, che il Sollecito. A parere della Corte d'appello invece, il nome del Lumumba sarebbe stato dato in pasto agli inquirenti, pur di superare senza ulteriori conseguenze il particolare momento di insopportabile pressione psicologica che si era venuta a creare su di lei, per le esasperate insistenze e forzature operate al fine di ottenere indicazioni significative per lo sviluppo delle indagini. Sempre a parere dei giudici di secondo grado, se solo la Knox si fosse trovata in via della Pergola al momento dell'omicidio, la via più agevole per difendersi sarebbe stata quella di indicare l'autore dell'omicidio. Pertanto, a detta dei giudici di secondo grado, seppure dovesse escludersi che la situazione di stress fosse stata tale da limitare la di lei capacità di intendere e volere, la falsa incolpazione, in ragione della mancanza di collegamenti tra il Lumumba e la Kercher, si conciliava razionalmente con il fatto che la Knox non fosse presente sul locus commissi delicti. Il dato dell'intervenuta calunnia per quanto affermato nella sua storicità non veniva elevato al rango di elemento d'accusa, né isolatamente considerato, nè tanto meno a seguito di una valutazione complessiva delle evidenze disponibili che come è dato agevolmente cogliere, non venne mai operata (pag. 34 e 36 sent. CAA).

2.2 E' bene premettere, a confutazione di quanto sostenuto nei motivi di ricorso della difesa dell'imputata, che è principio affermato da questa Corte con continuità quello secondo cui la notizia di reato ben può essere tratta dalle dichiarazioni della persona sottoposta ad indagine preliminari, anche se in ipotesi inutilizzabili per la mancanza dell'avvertimento ex art. 64 cod.proc.pen. e che quindi si possa correttamente addebitare il reato di calunnia al dichiarante, sulla base di indicazioni accusatorie inutilizzabili o di dichiarazioni contenute in atto di interrogatorio nullo (Sez. V, 30.9.2010, n. 45016; Sez. IV, 12.5.2009, n. 36861). Gli estremi del reato di calunnia sono stati ritenuti ricorrere da tutte e due le corti di merito, poiché il reato è configurabile ogni qualvolta l'indagato per difendersi, non si limiti a sostenere l'infondatezza dell'ipotesi di accusa formulata a suo carico, ma fornisca precise indicazioni dirette a coinvolgere la responsabilità di altri soggetti, di cui conosca l'innocenza, atteso che il diritto ad allontanare da sé ogni accusa trova il suo limite nel divieto di accusare terzi che si sappiano innocenti.



Il dato oggettivo è quindi assolutamente inconfutabile, come è stato opinato in entrambi i gradi di giudizio, laddove dal punto di vista soggettivo l'argomentazione assunta, secondo cui la giovane con un comportamento estremo fece il nome del Lumumba solo per uscire da una situazione di disagio intellettuale dove era stata condotta dall'eccesso di zelo e dall'ingiustificabile intemperanza degli operanti, non poteva avere fondamento, atteso che come è stato rilevato, l'indicazione del Lumumba fu tenuta ferma dopo le prime dichiarazioni e venne ribadita nel memoriale, scritto in piena solitudine e a distanza temporale rispetto ad una prima reazione non controllata, sull'onda di una pressante richiesta di un nome da parte delle forze dell'ordine. La Knox seppure molto giovane era ragazza matura, con un livello culturale adeguato, nata e vissuta in uno Stato la cui legislazione non consente di accusare gratuitamente una persona, pur di liberare se stesso da una situazione imbarazzante. Dunque la stessa era in condizione, seppure dopo un primo, ancorchè lungo momento di smarrimento, amnesia, confusione, di riprendere il controllo di se stessa e comprendere la gravità della condotta che stava ponendo in essere; quanto meno nei giorni immediatamente successivi all'improvvisa iniziativa, avrebbe potuto segnalare agli investigatori di averli portati su una falsa pista, avvalendosi del supporto del difensore, visto che medio tempore, aveva assunto la qualità di indagata. La perduranza in tale atteggiamento delittuoso (scoperto solo a seguito della registrazione del colloquio con la madre) segna la netta divaricazione da un comportamento da interpretare in chiave di collaborazione, come vorrebbe la difesa e non presta il fianco per essere valorizzato come risposta ad uno stato di necessità, la cui sussistenza è legata ad una condizione di inevitabilità e quindi di inesistenza di strade alternative, di talchè non può essere riconosciuto neppure come erroneamente supposto. Né può essere invocato fondatamente l'esercizio di alcun diritto, atteso che il diritto di difesa non si estende, in nessun ordinamento degli stati di diritto, fino al punto da consentire di coinvolgere così pesantemente un innocente, che giova ricordare, subì un periodo di carcerazione solo ed esclusivamente sulla base delle false indicazioni della prevenuta. E' stato affermato che in tema di rapporto tra diritto di difesa ed accuse calunniose, nel corso del procedimento instaurato a suo carico l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma ove travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere terzi -di cui conosce l'innocenza-, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia (Sez. VI, 16.1.1998, n. 1333).



Tale realtà non poteva che pesare anche in sede di trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente rapportato alla gravità del fatto, con motivazione logicamente sostenuta sul punto. Il ricorso quindi della difesa va rigettato come è stato anticipato: i rilievi avanzati con la memoria, secondo cui il Procuratore Generale ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza per tutte le statuizioni, sia di assoluzione che di condanna, avrebbe aderito alla richiesta della difesa Knox, per quanto riguarda l'annullamento del capo della sentenza che l'ebbe a condannare per la calunnia, non hanno pregio, poiché il PG ebbe ad investire questa Corte, al punto 10 del suo ricorso (pag. 98 e segg.), con richiesta di annullamento della sentenza nel capo di condanna per il reato di calunnia, solo in punto aggravante ed argomentando con rilievi fondati l'illogicità manifesta della valutazione dei giudici di seconde cure, che avrebbero confinato detta pesante realtà al rango quasi di un dettaglio, insignificante nell'economia della ricostruzione del fatto di sangue.

2.3 Le doglianze del PG sono fondate, non solo per quanto riguarda la valutazione isolata del dato probante, ma perché il discorso giustificativo soffre di regole di inferenze molto deboli, di mancata considerazione di tutte le evidenze e di inadeguatezza nell'incedere logico. In primis va detto che come rilevato dal PG, i giudici di secondo grado hanno trascurato almeno un paio di contributi informativi, la cui valutazione non avrebbe consentito di giungere alla conclusione adottata. Trattasi del contenuto del colloquio tra la Knox e la madre in cui la stessa seppure avesse premesso di essere stata forzata dall'invadenza degli operanti (come fatto rilevare dalla difesa Sollecito), ebbe a raccontare le condizioni di solitudine in cui scrisse il memoriale, ben diverse da quelle ritenute dalla Corte che ebbe così a trascurare dati con maggiore tasso di obiettività. In secondo luogo, il ritenere che mancassero elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith risultava scollegato dalle emergenze processuali ed in particolare dalle indicazioni del Lumumba stesso, che aveva rappresentato di avere conosciuto la Kercher, tramite la Knox. Risulta quindi manifestamente illogico il passaggio della sentenza in cui è stato giustificato che la Knox doveva ritenersi certa dell'innocenza del Lumumba, anche se lontana dal luogo del delitto (e quindi non a conoscenza dell'identità degli assassini) sul presupposto della mancanza di elementi di collegamento tra Lumumba e Meredith: il passaggio argomentativo oltre che fondarsi su una regola di inferenza molto debole, contrasta con i flussi informativi raccolti e non risulta adeguato a superare il grado di logicità della motivazione sul punto della sentenza di primo grado, che più plausibilmente collegava la calunnia ad una volontà di depistaggio. Non solo, ma il discorso giustificativo presta ancora il fianco a severa censura, laddove in una vera e propria deriva congetturale, è stato sostenuto che costruire una storia intorno al

nome di Lumumba non era difficile, perché molti particolari ed illazioni erano circolati sui giornali, affermazione che risulta tra l'altro priva di aggancio con i dati di fatto, che consegnarono il nome del Lumumba alle cronache dei giornali solo a seguito dell'improvvisa esternazione e suona del tutto scollegato dall'obiettivo che la calunniatrice si prefiggeva, che non poteva esaurirsi nel solo compiacimento degli investigatori, considerate le conseguenze gravi che la sua condotta aveva a produrre, soprattutto per il povero Lumumba, ma anche per l'imputata medesima. Ancora più illogico è il passaggio della sentenza dove è stato scritto, per escludere la presenza della giovane in via della Pergola al momento del fatto e giustificare la fuoriuscita di un nome qualunque dalla sua bocca, che "qualora (ndr la Knox) si fosse trovata all'interno della casa di via della Pergola al momento dell'omicidio, la via più agevole sarebbe stata quella di indicare il vero autore del delitto ..." (v. pag. 33). Tale modus opinandi rivela una valutazione dei fatti assolutamente inadeguata, che trascura che tra le ipotesi plausibili si doveva fare conto con il fatto che la menzogna potesse mirare proprio all'allontanamento degli investigatori dalla persona dell'imputata, detentrica delle chiavi che davano accesso al locus commissi delicti ed una tendenza a dare per dimostrato quanto si doveva invece dimostrare. Corretta è la doglianza avanzata dal PG sulla costruzione di ipotesi che sono pura illazione, sulla contraddittorietà e frattura delle linee del ragionamento probatorio su uno snodo cruciale nell'economia della ricostruzione delle presenze in Via della Pergola, ovverosia sulla finalizzazione del fatto di calunnia.

La motivazione della sentenza sulla correlazione da istituire tra il fatto di calunnia ed il più grave reato di omicidio e quindi sulla sussistenza o meno del nesso teleologico inizialmente contestato e ritenuto, è manifestamente illogica e deve essere riformulata secondo parametri di maggiore plausibilità e con maggiore aderenza ai flussi informativi, essendo mancato un approfondimento critico sulla plausibilità del collegamento sostenuto dai primi giudici. Il passaggio è fondamentale nell'economia della ricostruzione, perché impinge il profilo, tutt'altro che irrilevante, della presenza della giovane all'interno della casa al momento del fatto di sangue, presenza che pur non potendo tradursi in automatica prova del concorso nell'omicidio, è tale da illuminare con intensa luce lo sviluppo ed i protagonisti dell'orribile delitto.

Sul punto dovrà il giudice del rinvio procedere a nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili .

3. La simulazione del furto.

3.1 Con il motivo trattato a pag. 93 del ricorso, il Procuratore Generale ha lamentato con fondatezza la ricostruzione operata dalla corte d'assise di

appello, sui fatti accertati nell'immediatezza del sopraluogo nel locus commissi delicti, ritenuti integrare simulazione di reato, deducendo che la stessa è intessuta di deduzioni fattuali scaturite da congetture ed illazioni, prive di affidabile base dimostrativa, in aperto contrasto tra l'altro con la ricostruzione operata nell'ambito dei processi celebrati a carico di Rudi Guede per il reato di omicidio, conclusi con sentenza di questa Corte in data 16.12.2010, nell'ambito dei quali la simulazione venne ritenuta pacifica e sicuramente ascrivibile a soggetti diversi dal Guede.

Secondo la sentenza di primo grado, il Guede non aveva alcun interesse a simulare il furto (ed in effetti non venne condannato per tale reato, ancorchè del fatto si sia parlato nella sentenza che lo riguardò, dandolo per sussistente), laddove l'interesse doveva essere ravvisato in capo a chi ebbe a consentire al Guede di entrare nell'alloggio delle giovani studentesse, avendone le chiavi (atteso che nessuna forzatura era stata rilevata). La simulazione di reato veniva ritenuta sussistente in base ad una serie di dati ad elevata attitudine dimostrativa, costituenti una valida base inferenziale, in forza della quale è seguita una logica dissertazione da pag. 35 a pag.42 della sentenza di primo grado, che si ancorava: 1) al fatto che non mancasse nulla dalla stanza della Romanelli che era stata presa di mira (neppure i gioielli ed il computer), 2) al fatto che non vi fossero evidenze di arrampicata sul muro esterno della casa per colmare la distanza di 3,5 metri tra il piano terra e la finestra da cui il fantomatico ladro sarebbe entrato, né vi fosse traccia di calpestio delle erbe sul terreno sottostante la finestra, 3) al fatto che non vi fossero tracce di sangue dello scalatore sul davanzale della finestra a cui avrebbe dovuto aggrapparsi tra i cocci, per introdursi furtivamente all'interno della stanza, 4) al fatto che i cocci di vetro fossero stati rinvenuti, all'interno e non all'esterno della finestra, segno questo che il sasso era stato scagliato con le persiane chiuse che fecero da scudo ed evitarono che i frammenti si diffondessero anche all'esterno, 5) al fatto che i cocci vennero rinvenuti copiosi sopra i vestiti e gli oggetti che sarebbero stati rovistati dal ladro, il che dimostrava che la messa a soqquadro era intervenuta prima della rottura del vetro, 6) al fatto che il rumore del masso, in ipotesi lanciato da terra, non avesse destato le preoccupazioni della giovane inglese, così da farle chiedere aiuto all'esterno della casa, prima di essere aggredita (atteso l'utile lasso di tempo intercorso tra le due operazioni del lancio e della salita). L'analitica dissertazione dei primi giudici, proprio alla luce di detti spunti sulla inverosimiglianza della dinamica che accrediterebbe l'ingresso nella casa attraverso la finestra, non solo per la laboriosità, ma anche per l'incertezza della riuscita che presentava, per la reiterazioni e la rumorosità dei movimenti che avrebbero potuto attirare l'attenzione di chi fosse passato in strada, è stata del tutto trascurata con la

sovrapposizione dell'assunto assiomatico, quanto all'esclusivo interesse del Guede a simulare il furto.

3.2 Secondo il percorso seguito dalla corte d'appello, l'interesse a simulare sarebbe stato del solo Guede, che proprio perché entrato dalla porta di ingresso dell'alloggio, dopo il tragico evento, avrebbe pensato di allontanare da sé i sospetti: tale affermazione del tutto assertiva, non era consentita, anche perché inficiata da contraddittorietà e frutto di omessa considerazione di dati acquisiti definitivamente agli atti. La sentenza che ebbe a condannare Rudy, non smentita sul punto da nuove emergenze, ebbe ad affermare che le tracce delle scarpe sporche di sangue del menzionato segnarono il percorso da lui seguito dalla camera della povera Meredith, alla porta esterna della casa, senza passare nella camera della Romanelli, atteso che come è stato scritto, le tracce di sangue della vittima segnarono il percorso seguito dal Guede, senza alcuna deviazione. Dunque, la sentenza d'appello sul punto risulta apertamente entrata in collisione con dati obiettivi contenuti negli atti del processo, che smentiscono la tesi sostenuta sull'interesse alla simulazione, già di per sé carente sotto il profilo logico. Il richiamo alla personalità del Rudy ed al fatto che questi fosse aduso a commettere reati con violazione di domicilio ed avesse accumulato esperienza per scalare anche muri di tre metri e mezzo e per lanciare da terra, a notte fonda, sassi di quattro chili per infrangere i vetri delle finestre, non può certo essere considerato argomento rafforzativo della debolezza del criterio adottato, poiché trattasi di vera e propria deriva congetturale, che non ha dignità in un discorso giustificativo doverosamente ancorato a tutte le evidenze obiettive emerse nel processo, coordinate tra loro in un excursus lineare, senza cadute. Il ragionamento seguito mostra le plurime fratture logiche: anche volendo ritenere che il ladro avesse compiuto la prima scalata per aprire gli scuri solo accostati e poi sempre nel buio fosse tornato sul terrapieno per lanciare il sasso di quattro chili dentro la stanza, non potevano essere trascurati i dati con attitudine dimostrativa elencati nella sentenza di primo grado: mancanza di cocci sull'esterno, difficoltà di accesso all'interno per il ladro per la presenza dei cocci sul davanzale, mancato allarme prodotto sulla giovane Meredith dal rumoroso lancio di un sasso di quattro chili, presenza di numerosi cocci sopra gli indumenti. Tali snodi nell'iter argomentativo sono stati del tutto trascurati, avendo fatto perno il ragionamento della Corte d'appello per lo più sul dato della personalità del Rudy, che invero non poteva costituire solida base inferenziale. Ma ancor più inconcludente e tautologico è il passaggio della motivazione in cui, a riprova del fatto che l'effrazione della finestra sarebbe avvenuta prima dell'ingresso nella camera della vittima (e quindi ad opera di un vero ladro), andava valutato il fatto che un piccolo frammento di vetro venne rinvenuto accanto al piede della vittima:

la portata dimostrativa in senso difensivo di tale dato era nulla, perché assolutamente compatibile con la contraria ipotesi, secondo cui dopo l'omicidio, mentre Rudie ebbe a fuggire uscendo dalla stanza della vittima per guadagnare la porta senza deviazioni di percorso (come affermato nella sentenza di condanna), altri sarebbero rimasti in casa per ricomporre la scena e simulare il furto e così operando avrebbero potuto trasportare un cocci, magari al momento della copertura del cadavere. Dunque venne dato per dimostrato con tale passaggio ciò che invece doveva ancora essere dimostrato, con un'ulteriore evidente caduta nel rigore argomentativo. La ricostruzione operata manca poi di aderenza ai flussi informativi, anche sotto un altro profilo: è stato superato il dato obiettivo della presenza di almeno una cospicua parte dei cocci di vetro sopra e non sotto i vestiti (come del resto veniva documentato anche dalle fotografie scattate e dalle immagini registrate) dimostrativo che la rottura seguì e non precedette l'opera di messa a soqquadro, spendendo un argomento privo di plausibilità e facente leva sulla frenesia del rovistamento ad opera del ladro. Sintomo di incompletezza della valutazione è poi la valorizzazione del fatto che a distanza di quasi due mesi, il Rudie fosse stato trovato con ferite alla mano destra compatibili con la rottura del vetro delle finestre, atteso che il dato avrebbe potuto rivestire significato se fossero state accertate tracce di sangue del medesimo, perso al momento dell'ipotetico ingresso dalla finestra con i vetri rotti, circostanza che non venne registrata e poi perché era stato smentito dagli amici (Crudo Alex, Crudo Sofia e Philp Maly) che non ebbero a riscontrare alcuna ferita sulla mano del Guede il giorno 2 novembre 2007, prima della sua fuga in Germania, come è stato scritto nella sentenza del Guede, acquisita agli atti ed ignorata dalla Corte di seconde cure (v.infra).

3.3 E' quindi di tutta evidenza la manifesta illogicità della sentenza di secondo grado anche in questo secondo passaggio, di rilevanza significativa nella ricostruzione del fatto, vuoi per una incompleta lettura degli atti, vuoi per l'applicazione di criteri inferenziali assolutamente inadeguati, facenti leva sulla personalità di colui che è stato riconosciuto omicida con sentenza definitiva, (sentenza che peraltro ebbe a riconoscere che egli non ne fosse l'unico autore), nonché per un metodo di valutazione non conferente ai principi processuali.

Ancora una volta la sentenza sconta la visione parcellizzata, laddove se le tessere del mosaico fossero state fatte connettere tra di loro, avrebbero potuto fornire il risultato della loro osmosi e avrebbero potuto condurre ad una più completa valutazione. Come rilevato, la simulazione del reato avrebbe dovuto essere valutata alla luce dei dati investigativi raccolti nell'immediatezza, quanto alle impronte delle scarpe del Rudie (nel percorso di fuga da lui seguito) ed alle tracce di sangue della vittima, rilevate in molti punti del bagno in uso alla Knox ed alla

Kercher, sicuramente trasportato da soggetti terzi, presenti in casa dopo il fatto di sangue. Anche sul punto è indispensabile che il metodo di giudizio sia informato a criteri diversi da quelli adottati, integrando il profilo in questione un momento probatorio determinante nell'economia dell'accertamento sulle presenze nella casa locus commissi delicti al momento del fatto di altri soggetti, oltre a Rudi Guede. Tanto più che la sentenza di primo grado aveva valutato attentamente l'ipotesi offerta dalla difesa sull'essere entrato il Guede dalla finestra della stanza della Romanelli, dando analitico conto delle differenze con gli altri reati consumati dal prevenuto, sempre commessi in contesti in cui mai si rese necessario l'uso di scale o inerpicate sui muri, sentenza che sul punto non risulta essere stata adeguatamente smentita.

4. - La testimonianza CURATOLO-

I giudici di appello hanno escluso attendibilità alla testimonianza di Antonio Curatolo che nella ricostruzione dei giudici di primo grado era stata posta a fondamento della prova della falsità dell'alibi negativo avanzato dai due imputati e che costituiva una delle tessere del mosaico che aveva portato a ritenerli presenti sul locus commissi delicti. In proposito è bene ricordare che i giudici di primo grado avevano ritenuto, con ragionamento corretto sia dal punto di vista della logica che del diritto, che l'alibi falso andava considerato come un indizio a carico, da porre in correlazione con gli altri elementi di prova e nel contesto delle complessive risultanze probatorie.

Il metodo di analisi della testimonianza, così come rilevato dal Procuratore Generale ricorrente, è assolutamente censurabile, in quanto manifesta carenza del presupposto di un esame approfondito dei dati e delle circostanze, cosicché la conclusione assunta -quanto al fatto che il teste avesse confuso nell'indicare i due giovani studenti oggi imputati presenti sulla piazza Grimana, la sera del 31 ottobre e non già del 1° novembre- si scontra con dati acquisiti che contrastano seriamente con l'apodittico assunto, così da manifestare in tutta la sua evidenza la fondatezza dell'addebito di contraddittorietà e quindi di manifesta illogicità del discorso giustificativo (era stato infatti dimostrato da altri costituiti che la sera del 31 ottobre né la Knox, né il Sollecito impegnati, la prima presso il locale del Lumumba dove ferveva l'attività proprio in concomitanza con la festa di Halloween, il secondo ad una festa di laurea, potessero essere stati presenti sulla piazza Grimana, attorno alle ore 23). L'affermazione secondo cui l'avvistamento dei due giovani ad opera del testimone andasse riportato al 31 ottobre (pag. 50 della sentenza) perchè confacente al contesto descritto, piuttosto che al giorno successivo, in quanto precedente sì al sopraggiungere della polizia scientifica, ma



estrapolato dal contesto, è affermazione manifestamente illogica, non solo perché contrastante con i dati che comprovavano in modo inequivoco la lontananza dei due dalla piazza la sera del 31 ottobre (dato di fondamentale importanza nel contesto della valutazione) e quindi l'impossibilità di fare quadrare il cerchio nel senso proposto, ma perché rispondente a regole di inferenza di assoluta debolezza. Partendo dalla necessità di sciogliere il nodo di contraddizioni che la testimonianza presentava (l'aver visto i due giovani la sera precedente il sopralluogo della polizia scientifica ed averli notati nel contesto della festa di Halloween), i giudici di appello, dopo aver sentito il testimone in sede di rinnovazione della testimonianza ed appurato che lo stesso collocava erroneamente la festa di Halloween nella notte tra il 1° ed il 2 novembre, avevano sentito il teste ribadire che la sua collocazione temporale del fatto era ancorata alla descritta presenza di soggetti tutti vestiti di bianco, che dopo il mezzogiorno del giorno successivo alla sera dell'avvistamento dei due giovani, egli aveva scorto in via della Pergola (dato ad elevatissimo quoziente di univocità, più di ogni altro), unitamente alla polizia; cionondimeno la corte giungeva alla conclusione che la testimonianza non poteva essere recepita, a causa del decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo, aduso al consumo di eroina e del suo modus vivendi, essendo soggetto detenuto al momento della sua seconda deposizione, per traffico di stupefacenti.

Ancora una volta, l'iter argomentativo si rivela manifestamente illogico, in quanto la valutazione di testimonianza andava correlata (a prescindere poi dalle sue conclusioni, essendo in discussione il metodo di valutazione) all'unico dato obiettivo di sicura affidabilità (la presenza di soggetti con scafandro bianco, il giorno dopo all'avvistamento dei due sulla piazza, in orario precedente le ore 23/mezzanotte), perché dato certo nella sua sussistenza, che rappresentava circostanza individualizzante, unica nel suo genere, che non poteva non rimanere impressa nella mente più di ogni altra; ed invece ancora una volta sono stati fatti entrare in gioco dati di personalità, peraltro asseriti senza alcun riscontro di natura scientifica che avesse a dimostrare il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo. Senza contare che il Curatolo ebbe a presentarsi, una volta chiamato a testimoniare, sia in primo che in secondo grado e che mai ebbe difficoltà a riconoscere, anche a distanza di tempo, i due imputati come coloro che aveva visto in piazza Grimana, la sera prima di aver notato gli uomini vestiti di bianco in via della Pergola (definiti "extraterrestri") e la polizia. Il fatto di essere stato un barbone che stazionava tutto il giorno sulla piazza, non autorizzava aprioristicamente ad escluderne l'affidabilità, pena la collisione con i principi stabiliti in tema di attendibilità della testimonianza. In conclusione non poteva essere superato, se non con un percorso di valorizzazione di dati di altrettanta

forza dimostrativa, un contributo espresso in termini di certezza, consegnato alle carte processuali dal testimone, anche in sede di rinnovazione della testimonianza (*"certissimo come io sto seduto qua"* quanto al fatto di aver visto i due imputati la sera prima del giorno in cui vide arrivare quelli con le tute bianche e la polizia), facendo riferimento alla personalità dell'autore del contributo. Anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio, poiché la motivazione sull'attendibilità della testimonianza Curatolo manca di completezza (per non aver preso in considerazioni i dati che smentivano la conclusione a cui la corte è giunta) ed è viziata da una non corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento. Il carattere di indizio preciso e grave della testimonianza è stato superato dalla sentenza senza saggiare la concordanza con altre evidenze, sulla base di una congettura (sovrapposizione ad opera del teste della sera del 31 ottobre con quella del 1° novembre) che non fu neppure posta a confronto con dati che la smentivano nelle sue conclusioni.

5. -La testimonianza QUINTAVALLE-

Anche sulla testimonianza di Quintavalle, che venne sentito dalla Corte d'assise il 21.3.2009, la motivazione è viziata da manifesta illogicità, come sostenuto dai ricorrenti, poiché i flussi informativi non sono stati correttamente recepiti dai giudici di secondo grado, così integrando una manifesta incompletezza, con ricadute in termini di manifesta illogicità della risposta motivazionale sul punto. Intanto, la regola di inferenza utilizzata dai giudici dell'appello manifesta tutta la sua criticità, se solo si consideri che la corte ebbe a premettere (pag. 51 sentenza) che il dato che la KNOX si fosse presentata di primissima mattina ad acquistare detersivi il giorno seguente al fatto di sangue, anche se accertato, non rivestiva alcuna rilevanza: sul punto è bene rilevare che non solo la realtà una volta accertata avrebbe sgretolato l'alibi negativo (quanto all'asserita continuativa presenza della Knox presso casa Sollecito dalla sera precedente e fino alle dieci del mattino seguente), ma avrebbe attestato un'esigenza di pulitura resa particolarmente pressante nelle prime ore del mattino, di per sé assolutamente non significativa, ma di diverso impatto in una valutazione integrata delle singole tessere del mosaico, poiché plausibilmente collegabile ad un'esigenza urgente di eliminazione di tracce su indumenti, atteso l'orario in cui l'acquisto sarebbe avvenuto. Il ragionamento della corte è quindi insoddisfacente, prima di tutto perché non è stato neppure ritenuto di saggiare la possibilità di una diversa conclusione, escludendo a prescindere la rilevanza del dato. Ma quello che è maggiormente grave è che i flussi informativi sono stati del tutto travisati: infatti la corte ha incentrato la sua valutazione sulla distanza della testimonianza rispetto al fatto, asserendo che il teste si presentò a fornire il suo contributo informativo



a distanza di un anno, che impiegò tutto questo tempo per convincersi dell'esattezza della sua percezione e della identificazione con la Knox della giovane che aveva visto il mattino dopo il fatto di sangue; di conseguenza si è chiesta come potesse il ricordo del Quintavalle, non univoco al momento del fatto, tanto da non avere potuto fornire indicazioni precise agli investigatori nell'immediatezza, essersi consolidato con il passare del tempo, atteso che lo stesso aveva riferito di avere visto la ragazza solo di sfuggita, con la coda dell'occhio e non frontalmente. In realtà, la ricezione delle indicazioni testimoniali, come rilevato dal PG è assolutamente parziale, poiché la vista con la coda dell'occhio fu riferita a quando la ragazza uscì dal negozio, laddove il teste ebbe a precisare di aver visto la giovane a distanza ravvicinata (a 70-80 cm.), che le rimase impressa nella mente *"per gli occhi azzurri chiarissimi"*, per il *"volto bianchissimo"*, per *"una espressione stanchissima"*. Non solo, ma il teste ebbe a chiarire nei passi della sua deposizione, di essersi convinto della identità della ragazza apparsa sui giornali con quella che si presentò a lui di prima mattina il 2 novembre 2007, visto che dalla foto non appariva il colore degli occhi, ma di avere acquisito certezza, una volta vista direttamente la ragazza in aula. La acquisizione dei flussi informativi è stata assolutamente parziale, finendo per travisare la testimonianza al punto da farla apparire incerta, laddove il testimone ebbe a spiegare le ragioni delle sue perplessità e la evoluzione della sua convinzione in termini di certezza.

Come rilevato dai ricorrenti, il passaggio motivazionale assumeva rilevanza nell'economia della ricostruzione ed esigeva una motivazione facente leva sulla disamina di tutti i plurimi passaggi della testimonianza, laddove invece sono stati valorizzati con una procedura di selezione inaccettabile, solo alcuni passi ritenuti più confacenti ad una conclusione che andava invece dimostrata con rigore, incorrendo così ancora una volta in un vizio di manifesta illogicità, di solare evidenza; non è in gioco la pretesa di rivalutazione della prova, ovviamente inibita in questa sede, come giustamente ricordato dalla difesa degli imputati, bensì il rilievo di un vizio di macroscopica evidenza consistito nella non tollerabile scollatura tra quanto riferito dal teste e quanto recepito nel discorso giustificativo, su un punto di significativo rilievo, in quanto afferente alla fondatezza dell'alibi

Anche sul punto il nuovo giudizio dovrà essere condotto alla luce delle osservazioni che precedono.

6. -La mancata valorizzazione del memoriale della Knox-

E' corretto il rilievo del Procuratore Generale ricorrente, quanto alla mancata valorizzazione del memoriale scritto in inglese dalla Knox ed allegato agli atti del ricorso nella sua traduzione, già valutato pienamente utilizzabile da questa Corte

con sentenza n. 990/2008, trattandosi di documento proveniente dall'imputata, che ne fu spontanea autrice, a scopo difensivo, in un momento di solitudine (quindi in seguito all'asserito *pressing subito* ad opera degli investigatori) ai sensi dell'art. 237 cod.proc.pen. In detto testo la giovane, seppure senza volere chiarire a se stessa ed agli altri la sequela di azioni compiute la sera del delitto ("*forse ho controllato le e-mail, forse ho letto e studiato, forse ho fatto l'amore con Sollecito...* "), ammettendo solo di aver fumato marijuana, di aver fatto una doccia con Sollecito e di aver fatto cena molto tardi, poi collocandosi in una dimensione più onirica che reale, scrisse di essersi vista rannicchiata in cucina, con le mani sopra le orecchie, perché nella sua testa, aveva sentito gridare Meredith, ancorchè questa cose le apparissero irreali, come un sogno e non fosse sicura che quanto apparse fosse successo realmente. Aggiungeva anche un dato molto sibillino, quale il fatto di aver visto sangue sulle mani del Sollecito, ma ebbe l'impressione che si trattasse di sangue proveniente dal pesce (verosimilmente cucinato per la cena). La sua presenza "rannicchiata in cucina" al momento dell'urlo della vittima e la riscontrata presenza di sangue sulla mano del Sollecito (ricondata al pesce cucinato) sono dati esternati in una sequenza non facilmente spiegabile, se non in chiave di tentativo di chiarificazione e di ammissione della sua presenza nella casa, ribadita con la precisazione di avere visto Patrick (Lumumba, pacificamente calunniato) vicino alla porta di casa. La stessa concluse il suo scritto dicendo di "*non ricordare con certezza*" se fosse a casa sua quella notte.

E' ben vero che si tratta di riflessioni di dubbio significato sostanziale, ma è anche vero che non potevano essere liquidate -come furono- sul presupposto della pressione psicologica a cui fu sottoposta l'autrice e della manipolazione psichica operata, in primis perché lo scritto fu confezionato nella piena solitudine successivamente agli eccessi inquisitori e poi perché proprio quello scritto venne utilizzato dalla stessa corte di secondo grado come base probante del delitto di calunnia, sul presupposto della piena capacità di intendere e volere, tanto da venire la Knox condannata anche sulla base di questo scritto (oltre che sulla base di quanto raccontato ancora una volta in piena autonomia ed al riparo da interventi pressanti, alla madre, nel corso di un colloquio con lei). Sul punto è quindi ravvisabile una palese contraddittorietà nella valutazione della stessa prova, che mette in discussione la coerenza strutturale della decisione: anche sotto questo profilo il giudice di rinvio dovrà formulare nuovo giudizio, con maggiore coerenza argomentativa, trattandosi anche in questo caso di un passaggio significativo del discorso giustificativo, afferente la presenza o meno della giovane presso la sua abitazione al momento del fatto.



7. - La mancata valutazione del contenuto della sentenza definitiva pronunciata contro Rudie Guede -

E' corretto il rilievo della parte pubblica ricorrente sulla violazione dell'art. 238 cod.proc.pen., laddove la corte di seconde cure, seppure abbia acquisito la sentenza definitivamente pronunciata da questa Corte a carico di Rudie Guede, dopo avere correttamente premesso che la sentenza non era vincolante, ha del tutto "snobbato" il contenuto della stessa, neutralizzando anche la sua indiscussa portata indiziaria, sul presupposto che si profilava come elemento particolarmente debole, essendo il giudizio stato celebrato allo stato degli atti, senza l'arricchimento dei dati informativi acquisiti a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta in appello. In realtà la Corte non era affatto autorizzata solo per questo a non preoccuparsi del contenuto della sentenza definitiva che, per quanto relativa alla solo posizione del Guede e pronunciata all'esito dell'alternativa inquisitoria, giungeva alla conclusione di condanna dell'imputato per "concorso in omicidio" della giovane studentessa. La conclusione dei giudici di secondo grado, secondo cui *"anche a volere tenere ferma l'ipotesi del concorso necessario di persone, non per questo la sentenza assume(va) valore probatorio determinante per riconoscere negli attuali imputati i correi di Rudie"*, è frutto di un ragionamento basato su un'insufficienza argomentativa, poiché il dato della presenza di altre persone andava necessariamente correlato con il dato della disponibilità della casa locus commisi delicti. Non solo, ma la sentenza acquisita escludeva che il Guede fosse autore della simulazione di reato che veniva riconosciuta sussistente ed imputabile ad altri soggetti. A pag. 20 della sentenza acquisita (n. 7195/2011) la Corte di Cassazione evidenziava che si *"deve rilevare, come hanno correttamente ritenuto i giudici di merito, che successivamente all'azione omicidiaria è sopravvenuta un'attività tesa a simulare un tentativo di furto, che i giudici di merito e la difesa dello stesso ricorrente convengono essere avvenuta ad opera di altri e non dell'imputato..."*. La circostanza secondo cui il Guede al momento dell'arresto (avvenuto due mesi dopo il fatto) presentasse ferite alle mani, non fu ritenuta significativa dai giudici del giudizio abbreviato, alla luce dei contributi informativi di tre amici del Rudie, che egli contattò il giorno dopo l'omicidio, che ebbero ad escludere la presenza di ferite sulle mani del menzionato. Tali passaggi argomentativi, debitamente motivati, furono del tutto trascurati dalla Corte di secondo grado, che prospettò la riconducibilità della simulazione al Guede, in quanto soggetto esperto in furti, incorrendo in una evidente fuga interpretativa, che segnava la distanza da quanto accertato ed affermato giudiziariamente in altra sentenza, senza dare adeguata motivazione dell'incompatibilità con la ricostruzione svolta nella sentenza e denotava ancora

una volta l'incompletezza dell'informazione, che si traduce inevitabilmente nel vizio di motivazione. La sentenza in oggetto, ancorchè emessa all'esito di un giudizio allo stato degli atti, rientra nel novero delle sentenze contemplate dall'art. 238 bis cod.proc.pen. , al pari delle sentenza di applicazione pena, perseguendo la disposizione in questione il nobile intento ricordato dal ricorrente, di non disperdere gli elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque assunto autorità di cosa giudicata.

Dunque la pronuncia impugnata presta il fianco al lamentato vizio di violazione di legge e di difetto di adeguata motivazione nel passaggio cruciale delle ricostruzione del fatto che attiene alla presenza di concorrenti nel reato, nell'abitazione nella disponibilità oltre che della vittima, della sola Knox, in quella maledetta serata, profilo che non va sicuramente inteso in un automatismo probatorio, ma che costituisce un segmento significativo nell'itinerario ricostruttivo, da valutare unitamente agli altri elementi di prova. Anche su questo punto il giudice di rinvio dovrà operare una disamina più aderente al dettato normativo, nonché una valutazione del dato nella più ampia prospettazione osmotica degli indizi.


8. La valutazione delle dichiarazioni rese da Rudy Guede nel giudizio di appello.

Ancora fondata è la doglianza avanzata, quanto al vizio di violazione di legge riscontrabile, *ictu oculi*, nel passaggio della sentenza in cui vien fatto carico al Guede (e verosimilmente all'organo dell'accusa) di non esser stato mai interrogato né in primo, né in secondo grado. Come correttamente rilevato dalla parte pubblica ricorrente, Rudy Guede era all'epoca del giudizio di primo grado a carico dei due fidanzatini, imputato in processo connesso ex art. 12 c. 1 lett. a), con il che l'art. 210 c. 4 cod.proc.pen. gli consentiva di non rispondere. L'art. 197 bis c. 4 cod.proc.pen. inoltre lo scioglieva dall'obbligo di deporre su fatti per cui era stata pronunciata la sua colpevolezza con sentenza di condanna, avendo egli negato le sue responsabilità e non avendo reso alcuna dichiarazione. Dunque nessuna forzatura della procedura sarebbe avvenuta per compiacere il coimputato, a danno di Knox e Sollecito, ma stretta osservanza dei parametri normativi di riferimento; né può essere ritenuta l'inattendibilità del medesimo, sul semplice presupposto che ebbe a rifiutarsi di deporre, essendosi semplicemente avvalso del suo buon diritto, riconosciutogli dalla legge. Ed infatti il Guede venne citato dal Pg in seconde cure, non per essere sentito sui fatti di quella notte, ma per chiarire se avesse o meno fatto ai suoi compagni di detenzione la confidenza sulla estraneità dei due imputati al fatto de quo, diversamente da quanto avevano



rappresentato Mario Alessi ed altri detenuti, citati dalla difesa Knox. Gli venne poi chiesto -sempre dal PG di udienza- se avesse mai scritto una lettera in cui aveva accusato esplicitamente i due imputati di essere stati presenti sul luogo del fatto e di avere concorso nell'omicidio ed egli fornì risposta affermativa, giustificando l'iniziativa proprio come una reazione alla divulgazione di sue confidenze all'Alessi, invero mai effettuate. Fu in quel momento che la difesa della Knox, e non il Procuratore Generale, chiese conferma di quanto scritto nella lettera in cui egli si espresse dicendo testuale: *"Un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza, quale era Meredith, da parte di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox"* e l'interessato accettò di rispondere e disse che quanto era stato scritto era *"verissimo"*. A fronte di questa realtà certamente insufficiente di per sé dal punto di vista indiziario, avendo il Guede confermato una rivelazione fatta al di fuori del processo, poteva essere espressa una valutazione in termini di inattendibilità, -valutazione su cui questa Corte non può interloquire trattandosi di spazio non aperto al controllo di legittimità-, ma quello che è certo è che tale valutazione doveva essere svincolata dalle opzioni processuali operate dal Guede, pena la caduta in un evidente errore di diritto, ove si fondi il giudizio di inattendibilità assoluta sull'intervenuto esercizio di un diritto da parte dell'interessato.

Deve essere aggiunto come la corte d'appello si sia poi peraltro dilungata in un passaggio sulla affidabilità del Guede, -in confutazione a quanto avevano sostenuto i giudici di secondo grado che avevano condannato il Guede, che ne avevano evidenziato il tratto assolutamente menzognero, così come osservato anche dalla difesa Sollecito-, nelle rivelazioni trasmesse via chat all'amico Giacomo Benedetti, ascoltate dalla polizia il 19.11.2007, rivelazioni nel corso delle quali egli non ebbe mai ad indicare, quali autori del delitto, i due odierni imputati. Secondo la corte d'assise d'appello, Rudy avendo detto all'amico di essere stato presente nella casa del massacro attorno alle 21/21,30, pur mantenendosi sempre lontano dal fatto di sangue, avrebbe ben potuto -se mai fosse stato vero- indicare i due odierni imputati, onde tentare l'ultima carta per difendere se stesso; secondo la corte d'appello, tale contegno del Rudy sarebbe di per sé rivelatore dell'assenza dei due in via della Pergola al momento del fatto. L'incedere argomentativo sul punto denota in modo palese un'ulteriore manifesta illogicità e quindi non può non cadere sotto la censura di questo organo di legittimità, avendosi riguardo a parametri valutativi non già rimpiazzabili con altri non meno validi e congruenti (situazione questa che precluderebbe qualsivoglia incursione ad opera di questa Corte Sez. Un. 31.5.2000, n. 12), ma a parametri valutativi non assimilabili a criteri di logicità: la gracilità argomentativa appare in tutta la sua portata, considerato che si giunge a valorizzare, per dimostrare l'assenza dei due fidanzatini nella casa di via La Pergola, un messaggio inviato dal Guede all'amico



Benedetti, prima di essere arrestato e dunque in un momento in cui aveva tutto l'interesse a tutelarsi depistando, in cui prendeva nettamente le distanze dall'omicidio, collocandosi in via della Pergola in orario non compatibile con altre evidenze disponibili (v. infra). Il messaggio captato non poteva essere valutato attendibile, non foss'altro per il fatto che lo stesso autore si teneva lontano da quel fatto di sangue di cui fu sicuramente protagonista principale, per le numerosissime tracce che ebbe a lasciare sul luogo del delitto e dunque la sua inaffidabilità generale era attestata, senza tema di smentite, proprio dalla sentenza di condanna definitiva, ancorchè pronunciata in giudizio abbreviato, che i giudici a quibus hanno inopinatamente trascurato, in punto giudizio di totale inaffidabilità del Guede, anche nei suoi dialoghi con amici; né poteva essere recuperata, facendo richiamo al fatto che il Benedetti era stato il solo amico su cui il Guede poteva contare (criterio inferenziale proposto dalla difesa del Sollecito), per cui si doveva ritenere fosse l'unico a ricevere le sue confidenze in sincerità, poiché anche tale parametro si appalesa inconsistente. Tanto è vero che se solo si fosse dovuto seguire questo criterio, la corte di secondo grado, per completezza, non avrebbe dovuto trascurare il dato emerso dalla sentenza di primo grado del Guede (confermata nelle successive fasi di giudizio) in cui proprio Giacomo Benedetti, amico fidatissimo del Rudie, suo ex compagno di scuola, ebbe a raccontare che egli gli chiese, nel corso di un collegamento via skipe, se fossero stati Amanda o il Lumumba ad uccidere e che il Guede gli disse testuale, a proposito della ragazza "non c'entra", aggiungendo quanto al congolose (Lumumba) "non c'entra un cazzo"; Guede aveva detto all'amico che il responsabile era un italiano ed alla domanda se fosse stato il Sollecito, aveva risposto in termini vaghi, con una frase del tipo "boh, non lo so, penso di sì", ripetendolo più volte (cft. pag. 41 della sentenza gup Tribunale di Perugia 28.10.2008). La stessa difesa del Sollecito ha riportato un passo della sentenza di condanna in primo grado del Guede, in cui venne senza mezzi termini concluso sulla impossibilità di credergli. Il giudizio di inaffidabilità totale espresso nel processo che lo ha riguardato direttamente, non poteva essere superato recuperando frammenti di contributi informativi, tra l'altro smentiti da evidenze acquisite, per sovvertire la ricostruzioni operata, quanto ad es. sull'ora della morte (v. infra) Dunque ancora una volta, la valutazione della Corte si è basata su una piattaforma di dati assolutamente incompleta, è addivenuta a conclusioni prive di supporto logico adeguato e soprattutto contrastanti con altre evidenze disponibili; incompletezza ed illogicità che dovranno essere superate nel giudizio di rinvio, in riferimento a questo snodo cruciale della ricostruzione, che attiene alla presenza o meno dei due giovani imputati nella casa di via della Pergola, quando pacificamente vi sopraggiunse il Guede.



9 -Rigetto dell'istanza di audizione di AVIELLO Luciano-

Lungi dall'essere inammissibile, come proposto dalla difesa Sollecito, è fondata la doglianza in punto violazione di legge processuale dell'ordinanza impugnata unitamente alla sentenza, con cui venne rigettata l'istanza del Procuratore Generale di udienza di una nuova audizione di Aviello Luciano.

La corte di assise d'appello, dopo avere chiamato a deporre, in accoglimento delle richieste della difesa Knox, le persone detenute a cui il Guede avrebbe fatto confidenze, *"nella profonda convinzione che non fosse possibile a priori, prima di aver ascoltato costoro, escluderne l'attendibilità solo in considerazione della loro personalità e dell'essere essi detenuti per gravi delitti"* aggiungeva, nel pieno del suo legittimo convincimento, che l'audizione di costoro portava a concludere su una inattendibilità generale, vuoi per la mancanza di riscontri obiettivi, vuoi per la mancata prova di rapporti di amicizia tra il Guede e i propalanti, tali da giustificare confidenze sul punto. Non è certamente questa valutazione suscettibile di alcun sindacato in sede di legittimità. Ma quello che appare inaccettabile sotto il profilo del rigoroso rispetto delle norme processuali è che, una volta che il Procuratore Generale ebbe a richiedere di risentire l'Aviello, su circostanze nuove, emerse successivamente all'audizione, incartate nel verbale di interrogatorio avanti al Pm il 22.7.2011, di cui venne disposta l'acquisizione (non solo di ritrattazione di quanto detto, ma di spiegazione del circuito attraverso il quale egli era stato contattato ed indotto alle false propalazioni), la corte non ebbe a disporre una nuova audizione dell'Aviello, sul presupposto testuale che *"la nuova audizione del teste Aviello non appare indispensabile, anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del Pm"*. Non può passare sotto silenzio l'evidente caduta nel rigore interpretativo delle norme di legge che presiedono all'introduzione dei verbali di nuove rivelazioni e la loro utilizzabilità. Così come correttamente rilevato dalla parte pubblica ricorrente, i giudici a quibus hanno ancorato la loro decisione al parametro dell'apparenza di non indispensabilità, senza altro aggiungere, laddove questo elemento non rientra tra quelli indicati per rigettare la richiesta di prova nuova, relativa a contrapposta dichiarazione resa dallo stesso soggetto all'udienza del 18 giugno precedente, incorrendo così in un palese difetto di motivazione. È stato del tutto pretermesso che le nuove propalazioni, oltre ad essere ritrattatorie rispetto a quelle rese, presentavano un quid di assoluta novità, quanto al fatto di essere rivelatrici del percorso attraverso il quale egli Aviello era stato indotto alla false rivelazioni, incorrendo la Corte in un'ulteriore carenza motivazionale; infine la Corte motivava il diniego della prova, sul presupposto che intanto era stato acquisito il verbale, in alternativa al normale esame del testimone, così cadendo



in palese violazione degli artt. 511 bis, 511 c. 2 e 515 cod.proc.pen., disponendo l'allegazione dei verbali non preceduti dall'esame della persona che aveva reso le dichiarazioni nel diverso procedimento. Laddove, nella previsione degli artt. 511 e 511 bis cod.proc.pen., la lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal teste, è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. Riserva questa non applicabile al caso di specie, poiché fu la Corte ad avere rigettato la richiesta di riesame.

E' bene chiarire che non è in gioco il giudizio di inaffidabilità espresso sull'Aviello, su cui si ripete questa Corte non può interferire, ma il percorso logico argomentativo seguito per giustificare la mancata nuova audizione (all'esito della quale il giudizio di inaffidabilità avrebbe anche potuto uscire rafforzato); percorso non rispettoso delle norme processuali, non completo sulla portata delle nuove dichiarazioni, non giustificativo con i termini di *"apparenza di non indispensabilità"* di acquisire dei nuovi dati emersi, che avrebbero potuto condurre alla valutazione di assoluta inadeguatezza della fonte, ma solo all'esito di una corretta introduzione nelle carte processuali delle sue provalazioni, non potendo negarsi che l'affermazione di un disegno per concordare dichiarazioni di comodo a favore degli imputati, aveva una rilevanza nell'economia della valutazione (ovviamente una volta accertato nella sua sussistenza). Tanto più che la richiesta di sentire i detenuti era partita dalla difesa Knox (a cui verosimilmente questi si erano rivolti manifestando la loro disponibilità ad essere esaminati) e che quindi imponeva alla corte di consentire al Procuratore Generale il diritto di controprovare sulla loro spontaneità ed attendibilità, nella pienezza della sua facoltà (quindi non solo di vedere accettato il verbale di interrogatorio dell'Aviello, peraltro senza il consenso delle parti, ma di vedere citato l'interessato a rendere le dichiarazioni nell'oralità del dibattimento). Non può portare ad opinare diversamente il fatto che le violazioni al codice di rito pacificamente consumate (per stessa ammissione della difesa Sollecito) sarebbero incorse su impulso del rappresentante della pubblica accusa che avrebbe quindi dato causa alla nullità, cosicché non potrebbe dolersene. E' evidente la confusione che un simile passaggio evoca con il piano della utilizzabilità del documento cartaceo, che era assolutamente preclusa alla corte, indipendentemente dall'errore delle parti, senza il previo esame del testimone, esame che come detto, non venne disposto sul rilievo della non indispensabilità *"anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del pm"*, il che conclama che l'errore processuale è del tutto imputabile alla corte.

Anche sul punto, la sentenza impugnata presenta gravi insufficienze, sia sotto il profilo della gestione delle norme processuali, che sotto quello della completezza della motivazione, a cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio. Non

potendosi concludere aprioristicamente ed a prescindere che il contributo dell'Aviello sarebbe stato comunque insufficiente a superare la prova di resistenza, non avendo attitudine in ipotesi a conferire agli elementi acquisiti un quid di maggiore peso a carico degli imputati.

10. - La riparametrazione operata in secondo grado sull'ora della morte -

E' ancora degna di attenzione la censura opposta in sede di ricorso della parte pubblica, in termini di manifesta illogicità della motivazione, in punto definizione dell'ora del decesso della povera Meredith. Secondo la corte d'assise, il percorso ricostruttivo dei giudici di primo grado non poteva essere ancorato alle testimonianze di Capezzali e Monacchia che avevano riferito di un urlo straziante, del rumore di passi in corsa sulla scaletta in ferro che conduceva al parcheggio sottostante e dello scalpiccio sul vialetto conducente alla casa di via della Pergola nella notte del 1°11.2007, in quanto detti contributi risentivano dell'indeterminatezza dell'ora in cui urlo, rumori di passi sulla scaletta e scalpiccio vennero uditi e perchè trattandosi di zona attigua a parcheggio frequentata "da giovani e drogati", non era cosa insolita sentire schiamazzare. Né veniva ritenuta valorizzabile la testimonianza della teste Dramis, che aveva riferito di avere sentito passi di corsa verso le ore 23,30, in via del Melo, in prosecuzione di via della Pergola, dopo che era andata a dormire attorno alle ore 23/23,30, poiché si presentò agli inquirenti solo un anno dopo i fatti, sulla spinta di un giovane giornalista che l'aveva richiamata all'importanza del suo contributo informativo. La corte preferiva quindi, in piena adesione alle sollecitazioni difensive, privilegiare il dato che l'inaffidabile Rudy Guede aveva trasmesso via chat all'amico Benedetti, sul fatto di essersi trovato in via della Pergola, attorno alle 21/21,30 del 1° novembre 2007; tale dato è stato messo in correlazione con le tracce risultanti dal telefono della vittima, che ebbe a registrare: a) una chiamata senza risposta alle ore 20,56, b) la composizione del n. 901 corrispondente ad una segreteria telefonica alle 21,58 a cui seguì l'immediato blocco della telefonata, c) la composizione alle ore 22 del primo numero della rubrica a nome banca Abbey, senza però che venisse digitato il necessario prefisso, d) alle ore 22,13 una connessione GRPS della durata di nove secondi, verosimilmente legata a messaggio multimediale, senza necessità di interazione umana. Sulla base di questa realtà, la corte giungeva alla conclusione che la Kercher non aveva più richiamato la sua famiglia nell'arco temporale dalle 20,56 alle 23, poiché dopo il primo tentativo si sarebbe verificato un evento improvviso, quale ad es. l'aggressione e che la digitazione del numero alle ore 22, sia stato digitato da

altra persona, non pratica di quel cellulare nel tentativo di silenziarlo. Tanto più che la ragazza quando venne assalita era ancora vestita, dato che accrediterebbe una morte avvenuta prima delle ore 22,13.

Il percorso ricostruttivo è intessuto di deduzioni fattuali scaturite da una serie di congetture ed illazioni, prive di affidabile base dimostrativa, a dispetto della intervenuta acquisizione di risultanze di rilevante portata, di segno opposto di maggiore attitudine dimostrativa, depotenziate nella loro portata sulla base di un ragionamento non appagante, che segna i plurimi tratti di contraddittorietà con altri passi della motivazione e la manifesta illogicità che in detta sede vanno debitamente censurate. Sulla inattendibilità delle indicazioni offerte dall'ondivago Rudi Guede, su cui il giudice di primo grado che lo ebbe a giudicare scrisse che *"a lui non si può credere e non può riuscirci neppure chi vorrebbe farlo"*, è già stato detto. Basti ricordare che è la stessa difesa del Sollecito che a pagg. 81 ed 82 della sua memoria, ricorda il tagliente giudizio espresso da chi lo ebbe a giudicare per la vicenda de qua, nonché a riportare altro passaggio della sentenza in cui si disse che il Guede seguiva, da abile internauta, le notizie dell'inchiesta via internet tramite un'emittente Mediaset e che testuale *"si mostra molto abile e niente affatto sprovveduto nel costruirsi un alibi e nell'aggiustare le sue verità a mano a mano che i media pubblicano aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini"* (pagg. 19 e 20 sentenza di primo grado di condanna del Guede). Dunque la chat inviata all'amico Giacomo Benedetti non poteva essere assunta come base inferenziale per ribaltare il rigoroso excursus operato dai giudici di primo grado per individuare l'orario della morte, se non entrando in rotta di collisione con realtà accertate, proprio nel giudizio che vedeva il Guede imputato e che aveva concluso sulla sua colpevolezza, a dispetto di quanto il medesimo aveva rivelato in quella stessa chat, elevata a parametro di valutazione. Senza contare che in quella sede (la chat) Guede ebbe a collocare Amanda in quella casa, disse di avere sentito l'insopportabile urlo, che l'avrebbe costretto ad uscire dal bagno cinque minuti dopo l'ingresso di Amanda in casa ed escluse di avere visto il vetro rotto della camera della Romanelli per tutto il tempo in cui ebbe a trovarsi in detta dimora. Realtà del tutto disattesa dalla corte, in un passaggio immediatamente successivo della sentenza impugnata, allorquando ebbe a concludere che fu il Guede ad essere entrato dalla finestra della stanza della Romanelli, dopo avere lanciato il sasso di quattro chili dal terrapieno esterno sottostante la finestra, così realizzando un'insanabile contraddizione interna, che evidenzia il tasso sempre più marcato di illogicità che permea la sentenza oggetto dell'odierno monitoraggio, così da rendere doveroso l'intervento di questa Corte di legittimità.



Neppure lo sforzo attuato per ricomporre la frattura logica , attraverso l'esame delle tracce sul cellulare della vittima, può costituire utile rimedio. Infatti suona del tutto implausibile che si possa fondare un'alternativa ipotesi ricostruttiva sulla base del fatto che poiché la vittima non ebbe a ripetere la chiamata a casa dopo le ore 20,56, sarebbe giocoforza ritenere l'intervento di accadimento infausto: la prima mancata risposta dei familiari potrebbe avere indotto la giovane a ricordare impegni serali degli stessi che si potevano protrarre fino a tardi e quindi è assolutamente ragionevole pensare che la giovane inglese abbia desistito, per ragioni non legate necessariamente alla sorte che le sarebbe poco dopo toccata. Ancora, è implausibile legare il contatto con il primo numero della rubrica ad un tentativo dell'assassino di silenziare il telefono, laddove se questo fosse stato il suo obiettivo, sarebbe stato sicuramente perseguito con altri mezzi. La realtà infatti ebbe a dimostrare che i due cellulari della vittima furono lanciati, ancora funzionanti, in una scarpata di via Sperandio, dopo mezzanotte, tanto è vero che quello con la carta telefonica inglese il mattino dopo squillò e lo squillo ne consentì il rinvenimento.

Ma la più evidente forzatura è sicuramente ravvisabile nella sottovalutazione delle dichiarazioni di ben tre testimoni, sintoniche tra loro ed assolutamente autonome. La Corte di secondo grado ebbe a confondere gli schiamazzi di piazza con "l'urlo straziante", rappresentato dalle testimoni Capezzali e Monacchia, mentre si erano da poco portate a letto, in orario successivo a quello che la corte d'appello ebbe a fissare come momento dell'aggressione, in patente conflittualità con le informazioni raccolte. La Capezzali disse di essere andata a dormire verso le ore 21/21,30 , di essersi alzata nella notte, verosimilmente un paio di ore dopo, come era sua abitudine per andare in bagno, assumendo all'epoca farmaci che producevano effetto diuretico: in quel momento ebbe a sentire un urlo di donna definito "straziante", "insolito", "lungo" e "solo" che le rese difficile riaddormentarsi e di lì a poco , mentre stava per raggiungere la stanza da letto, udì correre sulla scaletta in ferro e quindi sulla ghiaia e sulle foglie secche di via della Pergola. Ma ancora più precisa sull'orario fu la Monacchia che disse di essere andata a dormire verso le ore 22, quando dopo essersi addormentata fu svegliata dal rumore di una discussione animata tra un uomo ed una donna di passaggio, lungo la stradina attigua alla sua finestra e poco dopo sentì un urlo forte e secco di donna, proveniente dal basso, cioè da via della Pergola. La Dramis, a sua volta, forniva un dato significativo quanto ad orario, poiché diceva di esser rincasata dopo le 22,30, essendo andata ad una proiezione cinematografica dalle ore 20 alle ore 22, di essersi addormentata fino a che un po' di tempo dopo, avvertì dei passi di corsa sotto la finestra, come non ne aveva mai sentiti. L'attendibilità del testimoniale non poteva essere disconosciuta solo

perchè Dramis e Monacchia si fecero carico di mettere a disposizione della giustizia, solo un anno dopo il fatto, il loro contributo informativo, poiché la prese di coscienza tardiva dell'utilità dell'informazione non incide di per sé sulla bontà dell'informazione stessa.

Ancora una volta non è in gioco il processo valutativo, ma la completezza delle piattaforma sulla base della quale vengono tratte le conseguenze. A fronte di dati concordanti e conducenti ad un orario necessariamente successivo a quello stabilito dalla corte, a cui si doveva riportare l'urlo straziante sicuramente della povera Meredith, la corte territoriale ha preferito tirare le fila dalla rappresentazione del Guede, resa in un contesto esterno al processo e comunque di assoluta menzogna (essendosi il prevenuto dichiarato estraneo all'omicidio). Le conclusioni tratte appaiono ancora più stridenti, se solo si consideri che dell'urlo straziante ne ebbe a fare cenno anche la stessa Amanda nel suo memoriale, allorquando il dato non era ancora di pubblico dominio. Non solo, ma la ricostruzione operata dalla corte di secondo grado non è in linea con gli stessi dati tanatologici, che indicavano nel range dalle ore 18,50 alle ore 4,50 del 2 novembre l'ora del decesso, quindi in un orario attorno alle ore 23/23,30 secondo la media operata, così come opinato dai primi giudici, con maggiore aderenza alle evidenze disponibili.

Dunque anche sul punto, la sentenza sconta un deficit pesante di logicità e di contraddittorietà con altre evidenze disponibili, manifestando in modo palese la sua inadeguatezza motivazionale, a cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio.

11. - Le ordinanze con cui venne disposta una nuova perizia genetica e con cui successivamente venne rigettata l'istanza di nuova perizia sulla nuova traccia campionata -

I rilievi che sono stati svolti dalla parte pubblica ricorrente e dalle parti civili sulla deliberazione della corte di disporre una nuova perizia genetica in secondo grado, colgono solo in parte nel segno, poiché seppure sia immediatamente percepibile l'insufficienza della motivazione con cui la rinnovazione dell'istruttoria venne disposta in appello (facente leva sulla particolare difficoltà della materia *"da parte di soggetti non avendo conoscenze scientifiche per formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio"*), che tradisce un'inammissibile delega al sapere scientifico esterno, quanto alla valutazione delle prove acquisite nel contraddittorio delle parti (essendo stata disposta una perizia genetica nelle forme dell'art. 360 cod.proc.pen. che aveva consentito di raccogliere le diverse




opzioni interpretativi dei dati acquisiti), non può essere trascurato che la deliberazione di disporre perizia rientra pur sempre nell'ambito di valutazioni di merito che questa Corte non può sindacare. E' infatti principio più volte affermato dal diritto vivente quello secondo cui spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiesta di perizia (Sez. VI, 21.9.2012, n. 456). Dovendo la decisione del giudice maturare su solida base di certezza, non poteva e non può essere disconosciuto il diritto di operare un migliore approfondimento su uno dei passaggi chiave del compendio probatorio, così come sostenuto dalla difesa Sollecito. La necessità dell'integrazione, seppure nei limiti di cui all'art. 603 cod.proc.pen., non poteva ritenersi insussistente, solo perché le indagini compiute erano avvenute nelle forme dell'art. 360 cod.proc.pen., ovvero sia nel contraddittorio fra i consulenti delle parti (che peraltro non avevano opposto, nel corso dell'esecuzione degli accertamenti tecnici, la molteplicità di obiezioni che furono poi avanzate in prosieguo, né le parti avevano fatto riserva di incidente probatorio). Non è quindi censurabile in questa sede, se non per un profilo di inadeguata motivazione, la deliberazione di procedere a nuova perizia, rivelatrice peraltro, al di là dell'infelice formula motivazionale assunta, dell'insicurezza dei giudici sui risultati acquisiti per una ritenuta incompletezza delle informazioni probatorie e quindi sulla evidenza di una necessità ai fini del decidere della nuova acquisizione, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità.

Ciò detto, occorre aggiungere che è invece sicuramente censurabile la gestione dell'incarico conferito, posto che ai periti prescelti venne chiesto di attribuire il DNA estraibile dalle tracce sul reperto 36 (il coltello) e sul reperto 165B (gancetto del reggiseno) e di riferire su possibili fattori di contaminazione. Nel corso delle loro indagini, i periti nominati rinvennero una terza traccia sulla lama del coltello sequestrato in casa Sollecito (reperto 36), oltre a quella attribuita senza contestazioni alla Knox ed a quella attribuita con forti contestazioni alla vittima, proprio in prossimità della traccia da cui era stato estratto il DNA attribuito a quest'ultima. Detta traccia non venne sottoposta ad indagini genetiche, -per deliberazione assunta in solitudine da uno dei periti, la prof. Vecchiotti, senza una documentata preventiva autorizzazione in tale senso da parte della Corte, che pure aveva dato mandato di attribuire il DNA sui reperti presenti sul coltello e sul gancetto del reggiseno-, perché ritenuta in quantità non sufficiente per offrire un risultato affidabile, trattandosi di un *Law Copy Number*. Tale scelta incontrò peraltro la successiva condivisione del Collegio, sul presupposto che il quantitativo troppo esiguo non avrebbe consentito due amplificazioni per rendere affidabile il risultato (pag. 84 sent.). Cosicché,

allorquando il Procuratore Generale e le parti civili richiesero di completare l'indagine, forte il primo del contributo scientifico del prof. Novelli, genista di fama indiscussa riconosciuta dalla stessa Corte (pag. 79 sent.) sulla disponibilità di strumentazioni in grado di operare con sicurezza anche su reperti in quantità inferiore a dieci picogrammi, in settori di carattere diagnostico (anche su embrioni) in cui la pretesa di certezza non è certamente meno pressante rispetto a quella che anima l'ambito giudiziario, la corte oppose un rifiuto, assumendo che i metodi a cui ebbe a riferirsi il prof. Novelli erano "in fase di sperimentazione" (pag. 84 sent.), con ciò liberamente interpretando e travisando l'assunto del prevenuto, che anzi ebbe a ricordare l'uso di dette metodiche in ambiti diagnostici in cui si impone la certezza del risultato.

Ebbene, il modus operandi della Corte che ha rimesso all'insindacabile valutazione del perito la decisione se sottoporre o meno la nuova traccia ad accertamenti con un'inaccettabile delega di funzione, si espone a comprensibili e motivate censure, considerato che l'indagine -disposta dalla Corte- andava comunque compiuta, poiché rientrava nel compito assegnato al perito, fatta salva la messa in discussione del risultato, ove non ritenuto affidabile. In ogni caso non poteva uno dei componenti il collegio peritale assumere la responsabilità della decisione di autoridursi il mandato ricevuto, mandato che doveva essere condotto senza esitazioni o riserve, in piena onestà intellettuale, dando conto dell'eventuale insufficienza del dato e della inaffidabilità del risultato. Tanto più che il rinnovo degli accertamenti genetici fu richiesto nel 2011, a distanza di ben quattro anni dall'espletamento di quelli iniziali, intervallo temporale in cui l'evoluzione della strumentazione e dei metodi di indagine segnava significativi traguardi, così come ebbe a sottolineare il consulente del Procuratore Generale , prof. Novelli. Proprio sulla ricezione dei flussi informativi provenienti dal consulente citato, -che sotto il vincolo dell'obbligo di verità, parlò di tecniche di avanguardia- , la corte è caduta in un nuovo grossolano travisamento su un significativo passaggio argomentativo, relativo all'affidabilità dei risultati delle indagini compiute assumendo la non esperibilità di nuovi accertamenti, neppure sulle tracce emerse in un secondo tempo, con ricadute sulla logicità della motivazione (Sez. I, 25.6.2007, n. 24667). Del tutto pretermessi sono stati gli altrettanto autorevoli spunti offerti dalla Prof. Torricelli, che in realtà ha messo seriamente in crisi il dato che si avesse riguardo ad un minima quantità, avendo quantificato in 120 picogrammi la sostanza utile nella nuova traccia (ud. 6.9.2011, pag. 91 trascriz.) che si prestava ad una doppia amplificazione ed ha contestato la metodologia con la quale la prof. Vecchiotti addivenne alla conclusione di non procedere, in un verbale ovviamente non sottoscritto dai consulenti del Procuratore Generale e delle parti civili. La autorevolezza delle osservazioni dei due consulenti di parte



imponessa alla corte di confrontarsi con le loro prospettazioni, che si scontravano in modo insanabile con gli assunti della prof. Vecchiotti che ben potevano essere fatti propri dal Collegio, ma previa valutazione delle opposte tesi, di altrettanto valore scientifico.

Se ne deve concludere che è viziata la deliberazione di rigettare la richiesta del Procuratore Generale e delle difese delle parti civili, di completamento dell'indagine peritale, con la sottoposizione ad analisi della nuova traccia rilevata sulla lama del coltello rinvenuto in casa Sollecito, così come era stato inizialmente demandato ai periti, istanza supportata da un più che adeguato sapere scientifico, per mancato rispetto del parametro normativo di riferimento, che faceva obbligo di salvaguardare il diritto di tutte le parti alla prova (art. 190 cod.proc.pen.) , soprattutto in un ambito in cui la perizia (mezzo di ricerca della prova) era stata sollecitata dalla difesa, era stata disposta , ma non era stata completata nelle sue conclusioni sulla nuova evidenza, che più di ogni altra richiedeva risposta.

Su questo punto le doglianze sono fondate, poiché l'indagine una volta disposta, doveva essere completa e quindi doveva, senza timori e senza chiusure aprioristiche, portare ad analizzare anche la nuova traccia reperita, secondo le più accurate e moderne tecniche di analisi "sperimentate", pena la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e la ricaduta in termini di manifesta illogicità della motivazione (ancora una volta per evidente incompletezza della piattaforma inferenziale, per essere stati trascurati dati di portata non solo significativa, ma decisiva), così come correttamente lamentato dalla parte pubblica ricorrente.

12. - Indagini genetiche -

Parimenti fondato è l'ulteriore rilievo sollevato dalla parte pubblica, secondo cui sarebbero state supinamente recepite le indicazioni dei periti, quanto alla mera inadeguatezza delle indagini condotte dalla Polizia Scientifica, che non furono rinnovate, avendo i periti ritenuto inadeguati i due campioni in questione (36 e 165 B) per la ricerca del profilo genetico ed in ragione del fatto che non poteva essere escluso che il risultato ottenuto fosse derivato *"da fenomeni di contaminazione verificatesi in qualunque fase della refertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici compiuti"*. Da pag. 75 a pag. 82 la corte ha ripreso le considerazioni sviluppate nella perizia che invero erano state oggetto di severo dissenso ad opera, sia del prof. Novelli che della prof. Torricelli, consulenti del Procuratore Generale e della parti civili , le cui voci autorevoli vennero del tutto trascurate. Il prof. Novelli aveva convenuto sul fatto che esistono protocolli e raccomandazioni, ma aveva aggiunto che prima di tutto doveva concorrere l'abilità

dell'operatore ed il suo buon senso (ud. 6.9.2011, pag. 59 trascriz.), pena la messa in discussione di tutte le analisi del DNA fatte dal 1986 in avanti. Non solo, ma aveva aggiunto che presi gli alleli del Sollecito emersi in sede di analisi della traccia 165B e fatta un'indagine statistica, emergeva una probabilità a tre miliardi, il che valeva a dire che c'era una persona su tre miliardi compatibile con quel profilo. Anche la prof. Torricelli, che aveva partecipato come revisore all'elaborazione delle linee guida a cui si appellavano i Periti, aveva puntualizzato come a detti protocolli necessariamente è consentito derogare, proprio in ragione della particolarità dei singoli casi; la stessa aveva sottolineato con dovizia di argomenti che sul gancetto (traccia 165B), ciò che rilevava era la presenza dell'aplotipo dell'Y, molto chiaro in tutti i suoi diciassette loci, cosicché inserendo nella banca dati i 17 loci che erano stati rilevati, non veniva rinvenuto nessuno al di fuori del Sollecito col medesimo aplotipo, laddove inserendo undici loci, anziché 17, venivano trovati 31 soggetti con il medesimo aplotipo. Tali osservazioni di altrettanta consistenza culturale rispetto alla perizia, non venivano neppure citate in sentenza e meno che meno venivano fronteggiate nella loro indiscutibile portata dimostrativa, conclamando tale modus operandi una inaccettabile incompletezza della valutazione, con ricadute sulla corretta applicazione delle regole di interpretazione dei risultati probatori. Sul punto è bene ricordare che in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non è gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di non avere ignorato le argomentazioni dei consulenti, soprattutto quanto siano in insanabile contrasto, provengano da fonti accreditate con spessore culturale quanto meno pari a quello dei periti. Cosicché può ravvisarsi vizio di motivazione ove queste ultime siano tali da poter dimostrare la fallacità delle conclusioni peritali (Sez. I, 17.1.2009, n. 25183), così come ricorreva nel caso di specie.

L'aspetto ancora più sorprendente è stato quello di recepire senza alcun senso critico, la tesi sostenuta dai periti sulla "possibile" contaminazione dei reperti, tesi del tutto disancorata da un dato scientifico idoneo ad accreditarla concretamente. L'ipotesi indimostrata di una contaminazione è stata assunta quale assioma, ancora una volta forzando i flussi informativi, per annullare la portata probante dei dati raccolti in sede di consulenza ex art. 360 cod.proc.pen., laddove i dati acquisiti non consentivano di addivenire a simili conclusioni.

Era stato escluso anche dagli stessi periti la contaminazione da laboratorio. Il prof. Novelli disse che della contaminazione deve essere dimostrata l'origine, il veicolo: egli precisò di avere visionato presso la polizia scientifica i 255 campioni

estratti, ebbe ad analizzare tutti i profili e non ebbe a constatare alcuna evidenza di contaminazione; escludeva in modo assolutamente persuasivo che l'agente contaminante potesse essere presente ad intermittenza e che un DNA potesse rimanere sospeso, per poi cascare su un determinato punto. La dott. sa Stefanoni (consulente tecnico che redasse la consulenza ex art. 360 cod.proc.pen.), sentita anche in appello, aveva ribadito come non vi fosse alcuna evidenza di contaminazione: le indagini sul coltello erano state condotte ben sei giorni prima dell'ultima traccia di DNA della vittima, poi le analisi erano state bloccate per altri sei giorni, tempo ritenuto dallo stesso perito Vecchiotti sufficiente per evitare la contaminazione da laboratorio, come conclamavano le schede SAL, erroneamente indicate in un primo tempo come mancanti. In particolare, quanto al Sollecito, il tampone salivare fu estratto e lavorato il 6.11.2007, il reperto 165B fu estratto il 29.12.2007; altro profilo relativo alle scarpe del Sollecito fu del 17.12.2007. Tra il 17.12.2007 ed il 29.12.2007 decorsero dodici giorni in cui non furono analizzate tracce del Sollecito. Mai venne evidenziato DNA del Sollecito singolarmente, poiché l'unica traccia repertata ed analizzata fu quella di un mozzicone di sigaretta, trovato nel posacenere della cucina della casa della Knox, commisto al DNA della Knox, cosicché volendo immaginare per avventura che il DNA fosse trasmigrato (!!) dalla cucina alla camera della giovane inglese, si sarebbe dovuto trovare nel gancetto anche quello della Knox. Né poteva essere affermato, come fu, che nel tempo intercorso tra il primo sopralluogo ed il secondo, compiuto a distanza di più di quaranta giorni, presso la casa locus commissi delicti, "vi avessero tutti scorrazzato", visto che alla casa furono apposti i sigilli ed in detto intervallo nessuno ebbe l'opportunità di accedervi, come risulta dai dati processuali.

Dunque i dati obiettivi raccolti deponevano per l'assenza di evidenze (già messa in luce nella sentenza di primo grado da pag. 281 in avanti, in cui si fece riferimento alla video registrazione delle operazioni di refertazione avvenute con le cautele da protocolli della polizia scientifica, adusa ad interventi di questa natura) accreditanti l'ipotesi della contaminazione, ovvero l'ipotesi di un degrado dei reperti per intervenuto decorso del tempo, degrado che al più avrebbe dovuto togliere qualcosa alla traccia, ma non avrebbe di certo potuto arricchirla, traducendosi la degradazione del reperto in una perdita di informazioni.

La corte di secondo grado ha condiviso la tesi della probabile contaminazione avanzata dai periti, basata sul "tutto è possibile", che non è un argomento spendibile, proprio per la sua genericità, incorrendo nuovamente in un errore di natura logica, oltre che giuridica: il veicolo di contaminazione andava individuato per poter essere speso per depotenziare i dati offerti dalla consulenza tecnica, non bastava ipotizzare un'insufficiente professionalità degli operatori

nella refertazione , soprattutto in un contesto in cui era matematicamente esclusa la contaminazione da laboratorio, -cioè quel tipo di contaminazione più dimostrabile e più ricorrente- in un contesto in cui erano stati compiuti i controlli negativi dalla dott. sa Stefanoni per escluderla, controlli che erano stati dati un po' troppo superficialmente come mancanti dai periti, sol perché non erano stati allegati alla consulenza. Il discorso giustificativo, così come hanno ritenuto i ricorrenti, non ha tenuto conto delle autorevoli voci di dissenso in punto presenza di agenti contaminanti; non è stata offerta adeguata spiegazione di come tale assunto avesse a riguardare solo alcune (quelle più impegnative sotto il profilo difensivo) delle tracce esaminate e non altre; ma soprattutto si è fondato sulla erronea convinzione che incombesse sull'accusa dimostrare l'assenza di agenti contaminanti, laddove i dati dimostrativi emersi dalla consulenza tecnica si basavano su un'attività di indagine adeguatamente documentata, su una attività di refertazione compiuta sotto gli occhi dei consulenti di parte che nulla ebbero a rilevare, su una attività di laboratorio in ambiente non contaminato, attività condotta secondo metodiche sperimentate, i cui risultati potevano certamente esser messi in discussione, ma per la loro attitudine dimostrativa, non già per le operazioni prodromiche compiute nel contraddittorio tecnico, in esito al quale non emersero profili di criticità sul momento, ma solo a posteriori (sul punto la sentenza di primo grado si era dilungata da pag. 289 a pag. 298 con dovizia di argomenti solo in parte confutati in modo adeguato; così come altrettanto significative erano state le osservazioni della dott.sa Stefanoni, portate all'attenzione della corte di secondo grado, all'udienza del 6.9.2011). Tale quadro era tale da poter accreditare una correttezza di procedura che faceva inevitabilmente ricadere su chi lo volesse sostenere, l'onere di individuare e dimostrare il fattore contaminante, non potendosi ammettere che l'esito di un'indagine di natura scientifica possa essere posta nel nulla sulla base di un approccio "falsificazionista", basato su ipotesi teoriche di contaminazione del reperto, poiché così opinando ogni risultato di laboratorio sarebbe facilmente aggredibile e privato di valenza probatoria. Dovendosi ritenere operante, come ricordato dalla parte pubblica ricorrente, il principio "*onus probandi incumbit ei qui dicit , non ei qui negat*". La confutazione della prova scientifica doveva quindi, per forza di cose, passare attraverso la dimostrazione delle circostanze di fatto specifiche e concrete, accreditanti l'asserita contaminazione.

Anche sul punto al difetto di motivazione dovrà essere posto rimedio in sede di giudizio di rinvio.



13.- Analisi delle impronte e delle altre tracce-

Le censure avanzate in termini di manifesta illogicità della motivazione, quanto ai criteri di valutazione delle prove in materia genetica, sono fondate. All'esito di una valutazione sui risultati delle due consulenze sull'impronta intrisa di sangue della vittima lasciata da un piede nudo sul tappetino del bagno piccolo, nella casa locus commissi delicti, -con portata limitata ai confronti negativi- non sindacabile trattandosi di profili valutativi, la corte di secondo grado è peraltro incorsa nuovamente in un passaggio in aperta contraddizione con le evidenze disponibili, finendo con l'attribuire al Guede l'orma in contestazione ed ipotizzando contro ogni evidenza che questi, "dopo avere lasciato l'impronta sul cuscino " si sia sfilato la scarpa destra "nel corso delle violente manovre aggressive cui sottopose la Kercher ", si sia imbrattato il piede di sangue, che si sarebbe poi lavato nel bagno piccolo, poiché se così non fosse stato anche la scarpa destra avrebbe lasciato qualche traccia ematica nel corridoio (v. pag. 100 sent.). L'assunto non solo rileva la sua profonda implausibilità, considerato che l'impronta lasciata dal Guede sul cuscino fu un'impronta palmare che ben si spiega nella dinamica dei fatti; molto più difficilmente si spiega -attese le condizioni in cui il Guede , in concorso con altri, così come è stato affermato nella sua sentenza di condanna, ebbe a sovrastare la giovane inglese , tanto da averla immobilizzata- come possa aver perso la scarpa da ginnastica, del tipo Adidas. Non solo, ma tale assunto entra ancora una volta in rotta di collisione con le evidenze disponibili, quanto alle tracce di sangue lasciate dalle sue scarpe che segnarono l'allontanamento dalla stanza locus commissi delicti direttamente verso la porta di uscita della casa. Il fatto che solo la scarpa sinistra fosse macchiata non è circostanza di per sé significativa che Guede avesse il piede destro scalzo, poiché al più dimostra che solo con la destra entrò nella pozza di sangue che si formò a seguito delle numerose ferite inferte alla povera vittima, con alta probabilità con l'uso di due coltelli.

Altrettanto deficitario appare il rigore logico adottato in un ulteriore passaggio della risposta motivazionale, in relazione alla accertata presenza di tracce esaltate dal luminol (in quanto non percettibili ad occhio nudo) , che hanno dato il profilo della Knox ed il profilo misto della Knox e della Kercher , rinvenute nella stanza della Romanelli, nella stanza della stessa Knox e nel corridoio, tracce che non potevano essere attribuite ad impronte lasciate in altre occasioni, come implausibilmente ritenuto dalla corte d'appello, poiché il luminol evidenzia le tracce di sangue e non era davvero ipotizzabile che la Knox avesse avuto i piedi imbrattati di sangue della vittima in precedenti occasioni. Non sarebbe stata giustificata, come rilevato dalla parte ricorrente, la singolare coincidenza della presenza di Dna di Knox in tutte le tracce miste al sangue della vittima, laddove




molto più plausibilmente l'ipotesi formulata nella sentenza di primo grado valorizzava il carattere misto delle tracce (ivi compreso quelle rinvenute nel bagno piccolo), portando a ritenere con adeguata conducenza logica, che con i piedi nudi lavati del sangue della vittima, ma con ancora dei residui, la Knox si fosse portata nella propria stanza e nella stanza della Romanelli, passando per il corridoio per le operazioni di simulazione ritenute nella iniziale ipotesi ricostruttiva, che faceva perno sul dato obiettivo che solo dopo mezzanotte i telefoni della vittima risultavano non aggirare più la cella di via della Pergola, ma aggrapparono quella di via Sperandio, dove poi furono rinvenuti, il che significava che dalla casa di via della Pergola ignote mani li avevano allontanati solo dopo mezzanotte. Mentre le tracce miste rinvenute nel piccolo bagno suggerivano in ipotesi d'accusa un'attività di pullitura della Knox, che ebbe a trasportare il sangue della vittima dalla stanza del delitto ai vari punti del bagnetto (sul rubinetto del lavandino, sulla scatola di cotton fioc, sulla tavoletta del vater, sul bidè, sull'interruttore della luce, sulla porta del bagno), ove le tracce vennero repertate, in relazioni alle quali la corte d'appello si è trincerata dietro una motivazione apodittica, senza dare ragione a quanto il giudice di primo grado aveva osservato in dissenso alle argomentazioni difensive che vennero invece spositate dai giudici di secondo grado: in sostanza la corte ha ritenuto che se solo i due imputati si fossero trattiene nella casa di Via della Pergola per ripulirsi delle tracce di sangue della vittima, così da fungere da veicoli del sangue della stessa nel bagnetto piccolo, del Sollecito si sarebbe dovuto riscontrare qualche traccia, laddove i giudici di prime cure a fronte di detta obiezione avevano rilevato plausibilmente che il Sollecito potrebbe aver lavato se stesso nel vano doccia con abbondanza di acqua, cosicchè le tracce potrebbero essere state eliminate, magari senza attività di sfregamento, lasciando alla Knox l'operazione di pulizia del lavandino e del bidè con le tracce del sangue della vittima. La spiegazione alternativa offerta dalla sentenza di primo grado alle obiezioni difensive non è stata considerata, così incorrendo i giudici di seconde cure in un ulteriore difetto di motivazione, avendo trascurato diverse circostanze che avrebbero dovuto, nell'economia della sua impostazione, essere esaminate e se del caso confutate con maggiore incidenza argomentativa.

14. - Le dichiarazioni della Knox -

Un ultimo profilo di criticità della sentenza impugnata deve essere evidenziato, così come sollecitato dal Procuratore Generale ricorrente.

La corte di seconde cure ha affermato, sempre nella errata prospettazione parcellizzata degli indizi, che nel periodo successivo alla verifica dell'omicidio non poteva trarsi alcun elemento indiziario a carico dei due imputati. Il carattere

perentorio dell'assunto ha evidenti ricadute sulla tenuta logica della risposta motivazionale, poiché non erano in discussione reazioni emotive a seguito di un fatto traumatico, ma affermazioni dell'imputata dimostrative della sua conoscenza dei particolari dell'omicidio, rivelatesi coincidenti con quanto successivamente accertato dagli investigatori. La corte di primo grado aveva evidenziato come la Knox ebbe sempre a riferire di non avere visto, né lei, né Raffaele la stanza di Meredith, quando fu sfondata la porta perché entrambi si trovavano vicino al soggiorno e non entrarono nella camera locus commissi delicti, dato questo confermato dal testimoniale escusso. Veniva però fatto rilevare come per contro tutte le ragazze inglesi sentite all'udienza del 13.2.2009, avevano riferito che la Knox - la sera del 2 novembre - aveva detto loro che il cadavere dell'amica l'aveva trovata lei, che era davanti all'armadio, che era coperto da una trapunta, che spuntava fuori un piede, che le avevano tagliato la gola e che c'era sangue dappertutto, laddove nel suo interrogatorio del 13.6.2009, aveva escluso di aver visto alcunché. La pluralità di dettagli forniti alle amiche, potenzialmente dimostrativa di una conoscenza antecedente all'intervento delle forze dell'ordine, ancorché negata dall'interessata in sede di interrogatorio, non veniva presa in considerazione senza alcuna motivazione quanto alla ritenuta irrilevanza. La trascuratezza appare ancora più impiegabile, se solo si consideri che il giorno 2 novembre, prima dell'apertura della porta di ingresso nella stanza della vittima che portò alla scoperta del cadavere della Kercher, quando in America erano da più di mezz'ora suonate le tre del mattino, la Knox ebbe a chiamare una prima volta la madre, alle ore 12,47 e parlò con lei 88 secondi, la richiamò alle 13,27 ed alle ore 13,58. Si tratta di telefonate che emersero dai tabulati telefonici e su cui la stessa madre della Knox chiese spiegazioni alla figlia nel corso di un colloquio registrato, domandandole se all'ora della prima telefonata non fosse ancora successo niente: su tale telefonata la Knox non intese dare spiegazione, assumendo di non ricordare questa telefonata molto particolare, che giunse al di là dell'oceano in piena notte; ad un'ulteriore contestazione sul carattere eccezionale che doveva avere assunto quella telefonata, l'imputata asserì che "forse" ebbe a pensare "che c'era qualcosa di strano, ma non sapevo che pensare". La sottovalutazione della circostanza non è questione di pura valutazione, se solo si consideri che ancora una volta i dati non sono stati correttamente recepiti dai flussi informativi, avendo ritenuto il Collegio di secondo grado che si fosse trattato di telefonata in contemporanea con quella che il Sollecito fece dapprima al 112 e poi alla sorella. In realtà dagli atti risultava che la prima a manifestare inquietudine la mattina del 2.11.2007 fu sicuramente la Knox che telefonò alla madre cogliendola in piena notte, che il Sollecito tre minuti dopo chiamò la sorella e dieci minuti dopo chiamò il 112. Tale circostanza



non contrastata e con il carattere della obiettività, non veniva inspiegabilmente correlata al dato processuale poco sopra trattato, rivelatore di una conoscenza dei fatti in capo all'imputata, che per i giudici di primo grado aveva costituito una solida base inferenziale per dimostrare che con detta telefonata la giovane manifestò alla madre la sua inquietudine per un fatto che, se mai fosse stata estranea all'accaduto, non avrebbe potuto conoscere. Sul punto i giudici di secondo grado hanno ommesso qualsivoglia valutazione, prendendo le distanze dall'iter motivazionale della prima corte d'assise sulla base di un excursus puramente assertivo, facente leva sulla soggettività delle reazioni di ciascuno, in un discorso generico, di massima, per nulla demolitorio della motivazione di primo grado. E' stato contestato il metodo di analisi, ma non si è dato conto della consistenza degli elementi valorizzati.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per i molteplici profili evidenziati di manchevolezze, contraddittorietà ed illogicità manifesta che sono stati sopraindicati. Il giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa, operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascuno elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione di morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo.

L'imputata KNOX, il cui ricorso è stato rigettato, va condannata al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da LUMUMBA Diya, che si liquidano tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo alle tariffe forense (Sez. Un. 14.7.2011, n. 40288) in euro quattromila, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il giudice del rinvio provvederà invece, in caso di eventuale condanna, alla liquidazione in favore delle parti civili costituite nel processo per omicidio (familiari della Kercher), anche per il presente grado di giudizio.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A (in esso assorbito il capo C) , B, D, E ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. contestata in relazione al capo F) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'assise d'Appello di Firenze .

Rigetta il ricorso di KNOX Amanda Marie che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LUMUMBA Diya liquidate nella somma di euro quattromila , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, addì 25 Marzo 2013.

Il Consigliere est.


Il Presidente
